SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 27 aprile 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 76/L

LEGGE 18 aprile 2005, n. **62.**

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004.

05G0082

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 77/L

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2005, n. **65.**

Attuazione della direttiva 2003/25/CE relativa ai requisiti specifici di stabilità per le navi ro-ro da passeggeri.

DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2005, n. **66.**

Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

05G0085-05G0086

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 26 aprile 2005, n. **63.**

Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di potenziare ed ottimizzare l'attività del Governo in materia di politiche del Mezzogiorno, ampliando il ruolo di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di realizzare un più efficace coordinamento, anche a livello internazionale, delle funzioni di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Sviluppo e coesione territoriale

1. Il coordinamento e la verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale, nonché delle politiche di coesione, con riferimento alle aree del Mezzogiorno, e le funzioni previste dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo di fondi strutturali per tali aree sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero ad un Ministro da lui delegato.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato utilizza anche le strutture organizzative del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui restano attribuite tali competenze ivi comprese le relative risorse.

3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si provvede alla individuazione ed all'organizzazione delle strutture di supporto.

Art. 2.

Coordinamento delle politiche in materia di diritto d'autore

1. Al fine di consentire l'efficace coordinamento, anche a livello internazionale, delle funzioni di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale di cui all'articolo 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248, i compiti del Ministero per i beni e le attività culturali previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, sono esercitati d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, le parole: «con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

3. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, dopo le parole: «il Ministro per i beni e le attività culturali esercita» sono inserite le seguenti: «congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

05G0093

DECRETO-LEGGE 26 aprile 2005, n. **64.**

Disposizioni urgenti per la ripartizione di seggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 48, 56, 57, 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire, in assenza dell'adozione dei provvedimenti di revisione dei collegi uninominali, l'applicazione del vigente sistema elettorale, con riferimento all'assegnazione di una quota proporzionale tra le circoscrizioni, ai sensi degli articoli 7 delle leggi 4 agosto 1993, numeri 276 e 277;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Fatto salvo l'obbligo di revisione dei collegi uninominali di cui all'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276, e dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, le disposizioni del presente decreto si applicano esclusivamente in caso di scioglimento anticipato delle Camere e soltanto per le prime elezioni politiche che si svolgeranno dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso in cui non si sia ancora concluso il procedimento di revisione dei collegi.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, restano fermi i collegi uninominali previsti dalla normativa in vigore al momento dello scioglimento delle Camere.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la determinazione del numero dei seggi da assegnare in ragione proporzionale in ciascuna circoscrizione e regione è effettuata secondo le seguenti modalità:

a) per l'elezione della Camera dei deputati, il numero di seggi da attribuire con metodo proporzionale, in ogni circoscrizione, si ottiene sottraendo dal numero di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione, ai sensi del quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, il numero di seggi da attribuire in base alla normativa vigente al momento dello scioglimento delle Camere, nei collegi uninominali di ciascuna circoscrizione. Nel caso in cui in una circoscrizione il numero dei seggi spettanti sia pari al numero dei collegi uninominali, si procede in deroga a quanto previsto dalla disciplina vigente, facendo coincidere i collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati con i collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica, a condizione che ciò renda possibile l'attribuzione di almeno un seggio in quota proporzionale;

b) per l'elezione del Senato della Repubblica, il numero di seggi destinati al riparto con metodo proporzionale, in ogni regione, si ottiene sottraendo dal numero di seggi spettanti a ciascuna regione ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione, il numero di seggi da attribuire, in base alla normativa vigente al momento dello scioglimento delle Camere, nei collegi uninominali di ciascuna regione.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 1, i decreti del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica previsti, rispettivamente dall'articolo 11, terzo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il cinquantesimo giorno antecedente quello della votazione. Nelle medesime ipotesi di cui al comma 1, l'elenco provvisorio dei residenti all'estero aventi diritto al voto di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, è comunicato in via informatica dal Ministero dell'interno al Ministero degli affari esteri entro il cinquantesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

05G0096

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 2005.

Ulteriori interventi straordinari ed urgenti per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina. (Ordinanza n. 3425).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per proseguire le attività di contrasto all'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002, n. 3244 del 1º ottobre 2002, n. 3262 del 31 gennaio 2003, n. 3287 del 23 maggio 2003, n. 3298 del 3 luglio 2003, n. 3326 del 7 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004 e n. 3417 del 24 marzo 2005;

Considerato che il rilevante e continuo afflusso di stranieri in Italia ha comportato un notevole incremento delle istanze di asilo, con la conseguente esigenza di adottare le misure necessarie all'attivazione delle Commissioni previste dalla citata legge n. 39/1990 e dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2004;

Considerato, altresì, che il recente sensibile aumento degli sbarchi di clandestini sulle coste italiane determina la necessità di realizzare nuovi centri di accoglienza degli immigrati, nonché di porre in essere ulteriori e più incisive misure di contrasto all'immigrazione clandestina e di rafforzamento del controllo delle frontiere;

Ravvisata, quindi, la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle summenzionate ordinanze, al fine di consentire il superamento della situazione emergenziale in rassegna;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Su proposta del Ministro dell'interno;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire un rapido espletamento degli adempimenti di spettanza della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, di cui all'art. 32, comma 1, della legge n. 189/2002 ed all'art. 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2004, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3242/2002 e nell'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3244/2002 citate in premessa.

Art. 2.

1. Al fine di consentire la costituzione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 286/1998, di un Centro di permanenza temporanea ed assistenza nel territorio del comune di Lampedusa, il capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare con il Ministero della difesa — Direzione generale del lavoro e del demanio un contratto concernente la permuta dell'area demaniale sita nel comune di Lampedusa ed attualmente adibita a Centro di permanenza temporanea ed assistenza per immigrati, con altra area demaniale, ubicata nel territorio del medesimo comune e sede della caserma «L. Adorno», provvedendo all'esecuzione dei lavori occorrenti per l'adeguamento dell'immobile ceduto in permuta alle esigenze del Ministero della difesa, con oneri a carico del capitolo 7352 dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le risorse finanziarie previste dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinate, altresì, nell'ambito dei rapporti convenzionali instaurati con il Ministero della difesa, alla realizzazione di interventi ed opere sugli immobili di titolarità del medesimo Dicastero della difesa, anche in deroga alle previsioni del pertinente citato capitolo del bilancio.

2. Per gli interventi da attuare sui sedimi appartenenti al demanio militare, oggetto di permuta con il Ministero della difesa, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno è autorizzato ad avvalersi del concorso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 464/1997, delle strutture tecniche del Ministero della difesa per quanto attiene alla progettazione, all'affidamento, all'esecuzione ed al collaudo delle opere da realizzare.

Art. 3.

1. In ragione del protrarsi della situazione di emergenza di cui alla presente ordinanza, il Ministero dell'interno è autorizzato a procedere al rinnovo, alle medesime condizioni contrattuali, dei contratti di for-

nitura lavoro temporaneo di cui all'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3242/2002, e successive modifiche ed integrazioni, nel limite massimo complessivo di 650 unità, da ripartire nell'ambito del complesso delle esigenze del Ministero dell'interno, con riferimento al quadro esigenziale delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo e delle Questure.

2. Il Ministero dell'interno può, altresì, autorizzare unità di personale in servizio, direttamente coinvolto nelle attività connesse al superamento dell'emergenza, allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, oltre il limite previsto dalla normativa vigente e nel limite massimo di 40 ore mensili *pro-capite*. Il predetto personale, nel limite complessivo massimo di 1620 unità, di cui 550 per le esigenze delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo e 1070 per le esigenze delle Questure, è individuato con successivo provvedimento del Ministro dell'interno.

3. Nell'ambito delle iniziative da porre in essere per il superamento dell'emergenza in rassegna, il capo del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, per esigenze connesse all'attuazione degli accordi e delle intese di cooperazione con i paesi di transito o di origine dell'immigrazione clandestina, è autorizzato a stipulare contratti professionali con esperti estranei all'amministrazione, nel limite massimo di sei unità e con un compenso individuale non superiore ai ventimila euro su base annua, per la programmazione, organizzazione e gestione della formazione presso le strutture di polizia libiche, nonché di progettazione, realizzazione e verifica tecnico-amministrativa e tecnologica dei programmi antimmigrazione, anticrimine e di controllo delle frontiere.

4. Agli oneri conseguenti all'espletamento delle iniziative di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché a quelli previsti dall'art. 9 dell'ordinanza n. 3361/2004 citata in premessa, si provvede a carico dei capitoli 1247 e 1182 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali e capitoli 2765, 7464, 2584, 2630 e 2612 del Dipartimento della pubblica sicurezza dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2005, così come integrati con le risorse finanziarie previste dall'art. 38 della legge n. 189/2002, dall'art. 80, comma 8, della legge n. 289/2002, e dall'art. 1, comma 544, della legge n. 311/2004, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

1. Alle deroghe previste all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3244/2002, e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti: «articoli 1-*quater* ed 1-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 2004, n. 303.».

2. Per gli interventi previsti all'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3326/2003, è autorizzata la deroga alle procedure previste dall'art. 1-*sexies* della legge 30 dicembre 1989, n. 416, e successive modifiche ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A04062

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 marzo 2005.

Revoca del decreto 5 luglio 2004 relativo allo scioglimento della società cooperativa «San Biagio», in Palma Campania.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto il decreto direttoriale n. 66 del 5 luglio 2004 di scioglimento d'ufficio senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, della società cooperativa «San Biagio», con sede in Palma Campania, costituita in data 6 maggio 1978 per rogito notaio Salvatore Napolitano, registro società n. 133/79 - REA n. 316004 - codice fiscale 01546770635, BUSC n. 8038;

Vista la richiesta del liquidatore dott. Turco Giuseppe, nominato dal tribunale di Nola in data 5 marzo 1997, diretta ad ottenere la revoca del provvedimento;

Viste le risultanze del verbale di ispezione ordinaria del 26 marzo 2005;

Decreta:

Il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, della società cooperativa «San Biagio», con sede in Palma Campania, costituita in data 6 maggio 1978 per rogito notaio Salvatore Napolitano, registro società n. 133/79, REA n. 316004, codice fiscale 01546770635, BUSC n. 8038, adottato con decreto direttoriale n. 66 del 5 luglio 2004, è revocato.

Napoli, 31 marzo 2005

Il direttore del servizio: MORANTE

05A03679

DECRETO 31 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «New Generation of Services» a r.l., in Miglianico.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CHIETI

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Tenuto conto del parere espresso dalla commissione centrale delle cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, primo comma;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Tenuto conto che in data 11 febbraio 2005 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - la relativa istruttoria per lo scioglimento a cui non è seguita alcuna opposizione, nei termini previsti;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta per atto dell'autorità di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza nomina del commissario liquidatore:

Società cooperativa «New Generation of Services» a r.l., con sede in Miglianico, costituita per rogito notar Gino Salciarini in data 2 settembre 1987, pos. n. 1322, codice fiscale 01430940690.

Chieti, 31 marzo 2005

Il direttore provinciale: DE PAULIS

05A03826

DECRETO 12 aprile 2005.

Determinazione del costo orario del personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque, riferito al mese di gennaio 2005.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante «Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1 della suddetta legge, nella parte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 24 maggio 2004, concernente la determinazione del costo orario del lavoro dei dipendenti da aziende esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque, riferito ai mesi di gennaio e febbraio 2004;

Considerata la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro a valere dal mese di gennaio 2005;

Esaminato il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimenti rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque, stipulato il 30 aprile 2003 tra FISE e F.P.-CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti, FIADEL-CISAL e tra FISE e UGL Igiene ambientale, nonché quelli del 30 aprile 2003 stipulati tra FISE e F.P.-CGIL, FIT CISL, UIL-Trasporti, FIADEL-CISAL e tra FISE ed UGL Igiene ambientale;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del sopraindicato contratto, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari del settore di attività;

Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

Decreta:

Art. 1.

Il costo orario del personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque, riferito al mese di gennaio 2005, è determinato, distintamente per operai e impiegati, in quattro separate tabelle, che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le tabelle prescindono:

a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;

b) dagli oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2005

Il Ministro: MARONI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Divisione IV -

COSTO DEL LAVORO ADDETTI SERVIZI IGIENE AMBIENTALE-RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (ACC. NAZIONALE 30.4.2003)

TAB. 1 - OPERAI IN FORZA AL 30.4.2003										Gennaio 2005	
	1 (#)	2B	2A	3B	3B(##)	3A	3A(##)	4B	4A	5B	5A
A-Elementi retributivi annui											
retribuzione base mensile	13.305,36	14.783,64	16.433,40	16.498,68	16.498,68	17.306,28	17.306,28	17.877,12	18.437,28	19.274,16	20.129,64
aum.period.anzianità (4 scatti)	731,52	847,68	847,68	917,28	917,28	917,28	917,28	1.004,16	1.004,16	1.152,96	1.152,96
#assegno ad personam/##compenso mensile coducente	1.344,96				142,56		142,56				
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE"A"	15.505,80	15.755,28	17.405,04	17.539,92	17.682,48	18.347,52	18.490,08	19.005,24	19.565,40	20.551,08	21.406,56
B-Indennità varie											
indennità lavoro domenicale (4,13x12)	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56
ind.lavaggio indumenti ex art. 31 (0,258x271gg.)	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92
TOTALE"B"	119,48	119,48	119,48	119,48	119,48	119,48	119,48	119,48	119,48	119,48	119,48
C-Oneri aggiuntivi											
festività cadenti di domenica (n°4)	198,79	201,99	223,14	224,87	226,70	235,22	237,05	243,66	250,84	263,48	274,44
festività lavorate (n°6)	446,09	453,29	500,88	504,77	508,88	528,06	532,18	547,04	563,19	591,63	616,31
tredicesima mensilità	1.292,15	1.312,94	1.450,42	1.461,66	1.473,54	1.528,96	1.540,84	1.583,77	1.630,45	1.712,59	1.783,88
quattordicesima mensilità	1.281,82	1.302,61	1.440,09	1.451,33	1.463,21	1.518,63	1.530,51	1.573,44	1.620,12	1.702,26	1.773,55
compenso per qualità prestazione ex art. 62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE"C"	3.368,85	3.420,83	3.764,53	3.792,63	3.822,33	3.960,88	3.990,58	4.097,90	4.214,60	4.419,95	4.598,18
D-Oneri previd.e assist.											
Inps (29,28%)	5.694,44	5.784,82	6.382,46	6.431,32	6.482,96	6.723,88	6.775,52	6.962,14	7.165,06	7.522,14	7.832,04
Inail (6,363%)	1.208,60	1.227,78	1.354,62	1.364,99	1.375,95	1.427,09	1.438,05	1.477,66	1.520,72	1.596,51	1.662,28
TOTALE"D"	6.903,04	7.012,59	7.737,08	7.796,31	7.858,91	8.150,96	8.213,57	8.439,80	8.685,79	9.118,64	9.494,32
E- T.F.R. e varie											
trattamento fine rapporto	1.196,11	1.208,61	1.340,99	1.347,31	1.358,75	1.412,11	1.423,55	1.459,26	1.504,21	1.573,67	1.642,32
* Spese fornit. Indum. di lavoro e D.P.I. ex art 67	306,33	306,33	306,33	306,33	306,33	306,33	306,33	306,33	306,33	306,33	306,33
* Spese interventi piano valutazione rischi (quota minima) ex art. 66	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47
Buono pasto (€1*271gg)	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00
Fondo"Previambiente"	242,76	268,08	268,08	281,52	281,52	281,52	281,52	298,80	298,80	324,72	324,72
TOTALE"E"	2.093,67	2.131,49	2.263,87	2.283,63	2.295,07	2.348,43	2.359,87	2.412,86	2.457,81	2.553,19	2.621,84
Costo annuo	27.990,84	28.439,67	31.290,00	31.531,96	31.778,27	32.927,27	33.173,58	34.075,28	35.043,08	36.762,34	38.240,38
incidenza IRAP(4,25%)	1.126,73	1.144,99	1.260,74	1.270,58	1.280,58	1.327,24	1.337,24	1.373,88	1.413,18	1.483,03	1.543,05
incidenza IRES (33% IRAP)	371,82	377,85	416,04	419,29	422,59	437,99	441,29	453,38	466,35	489,40	509,21
F- TOTALE COSTO ANNUO	29.489,39	29.962,50	32.966,78	33.221,83	33.481,44	34.692,50	34.952,11	35.902,54	36.922,62	38.734,77	40.292,63
COSTO MENSILE (F:12)	2.457,45	2.496,87	2.747,23	2.768,49	2.790,12	2.891,04	2.912,68	2.991,88	3.076,88	3.227,90	3.357,72
COSTO ORARIO (F:1.664)	17,97	18,26	20,09	20,24	20,40	21,14	21,30	21,88	22,50	23,60	24,55

*** Interventi in materia di sicurezza sul lavoro**

Ore annue teoriche : (36,5 x 52,14)	**1.903**
Ore mediamente non lavorate:	
ferie (26 giorni)	**158,17**
festività (4 giorni)	**24,33**
festività soppresse (2 giorni)	**12,17**
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12,17**
diritto allo studio (1 giorno)	**6,08**
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	**42,58**
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	**6,08**
Totale ore non lavorate	**262**
Ore mediamente lavorate:	**1.641**

365gg-52dom.-26ferie-4fest.-2fest.soppr.-10ass.,studio e mal.=271gg

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI .
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Divisione IV -

COSTO DEL LAVORO ADDETTI SERVIZI IGIENE AMBIENTALE-RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (ACC. NAZIONALE 30.4.2003)

TAB. 2 - OPERAI NEO ASSUNTI NEL SETTORE DAL 1.5.2003 OVVERO NON PROVENIENTI DA ALTRO APPALTO PER ASSUNZIONE DIRETTA						Gennaio 2005
	1	2B	3B	3B(#)	4B	5B
A-Elementi retributivi annui						
retribuzione base mensile	13.305,36	14.783,64	16.498,68	16.498,68	17.877,12	19.274,16
(#) compenso mensile coducente				142,56		
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE"A"	**13.429,32**	**14.907,60**	**16.622,64**	**16.765,20**	**18.001,08**	**19.398,12**
B-Indennità varie						
indennità lavoro domenicale (4,13x12)	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56
ind.lavaggio indumenti ex art. 31 (0,258x271gg.)	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92
TOTALE"B"	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**
C-Oneri aggiuntivi						
festività cadenti di domenica (n°4)	172,17	191,12	213,11	214,94	230,78	248,69
festività lavorate (n°6)	386,19	428,84	478,31	482,42	518,07	558,37
tredicesima mensilità	1.119,11	1.242,30	1.385,22	1.397,10	1.500,09	1.616,51
quattordicesima mensilità	1.108,78	1.231,97	1.374,89	1.386,77	1.489,76	1.606,18
compenso per qualità prestazione ex art. 62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE"C"	**2.936,25**	**3.244,23**	**3.601,53**	**3.631,23**	**3.888,70**	**4.179,75**
D-Oneri previd.e assist.						
Inps (29,28%)	4.942,22	5.477,74	6.099,03	6.150,67	6.598,38	7.104,47
Inail (6,363%)	1.048,94	1.162,60	1.294,47	1.305,43	1.400,45	1.507,86
TOTALE"D"	**5.991,16**	**6.640,34**	**7.393,49**	**7.456,10**	**7.998,83**	**8.612,33**
E- T.F.R. e varie						
trattamento fine rapporto	1.076,90	1.195,52	1.333,15	1.344,59	1.443,77	1.555,87
* Spese fornit. Indum. di lavoro e D.P.I. ex art. 67	306,33	306,33	306,33	306,33	306,33	306,33
* Spese interventi piano valutazione rischi (quota minima) ex art. 66	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47
Buono pasto (€1*271gg)	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00
Fondo"Previambiente"	242,76	268,08	281,52	281,52	298,80	324,72
TOTALE"E"	**1.974,46**	**2.118,40**	**2.269,47**	**2.280,91**	**2.397,37**	**2.535,39**
Costo annuo	**24.450,67**	**27.030,05**	**30.006,61**	**30.252,91**	**32.405,45**	**34.845,07**
incidenza IRAP(4,25%)	983,06	1.087,85	1.208,75	1.218,75	1.306,20	1.405,31
incidenza IRES (33% IRAP)	324,41	358,99	398,89	402,19	431,04	463,75
F- TOTALE COSTO ANNUO	**25.758,13**	**28.476,89**	**31.614,24**	**31.873,85**	**34.142,69**	**36.714,14**
COSTO MENSILE (F:12)	**2.146,51**	**2.373,07**	**2.634,52**	**2.656,15**	**2.845,22**	**3.059,51**
COSTO ORARIO (F:1.664)	**15,70**	**17,35**	**19,27**	**19,42**	**20,81**	**22,37**

*** Interventi in materia di sicurezza sul lavoro**

Ore annue teoriche : (36,5 x 52,14)	**1.903**
Ore mediamente non lavorate:	
ferie (26 giorni)	**158,17**
festività (4 giorni)	**24,33**
festività soppresse (2 giorni)	**12,17**
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12,17**
diritto allo studio (1 giorno)	**6,08**
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	**42,58**
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	**6,08**
Totale ore non lavorate	**262**
Ore mediamente lavorate:	**1.641**

365gg-52dom.-26ferie-4fest.-2fest.soppr.-10ass.,studio e mal.=271gg

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Divisione IV -

COSTO DEL LAVORO ADDETTI SERVIZI IGIENE AMBIENTALE-RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (ACC. NAZIONALE 30.4.2003)

TAB.3 - IMPIEGATI IN FORZA AL 30.4.2003											Gennaio 2005	
	3B	3A	4B	4A	5B	5A	6B	6A	7B	7A	8	8 Quadro
A-Elementi retributivi annui												
retribuzione base mensile	16.498,68	17.306,28	17.877,12	18.437,28	19.274,16	20.129,64	21.175,44	22.198,68	23.332,32	24.536,40	27.232,08	27.232,08
aum.period.anzianità (4 scatti)	917,28	917,28	1.004,16	1.004,16	1.152,96	1.152,96	1.301,28	1.301,28	1.500,00	1.500,00	1.673,28	1.673,28
indennità di funzione												929,64
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE"A"	17.539,92	18.347,52	19.005,24	19.565,40	20.551,08	21.406,56	22.600,68	23.623,92	24.956,28	26.160,36	29.029,32	29.958,96
B-Oneri aggiuntivi												
festività cadenti di domenica (n°4)	224,87	235,22	243,66	250,84	263,48	274,44	289,75	302,87	319,95	335,39	372,17	384,09
tredicesima mensilità	1.461,66	1.528,96	1.583,77	1.630,45	1.712,59	1.783,88	1.883,39	1.968,66	2.079,69	2.180,03	2.419,11	2.496,58
quattordicesima mensilità	1.451,33	1.518,63	1.573,44	1.620,12	1.702,26	1.773,55	1.873,06	1.958,33	2.069,36	2.169,70	2.408,78	2.486,25
compenso per qualità prestazione ex art. 62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE"B"	3.287,86	3.432,81	3.550,87	3.651,41	3.828,33	3.981,87	4.196,20	4.379,86	4.619,00	4.835,12	5.350,06	5.516,92
C-Oneri previd.e assist.												
Inps (29,28%)	6.244,17	6.529,74	6.762,32	6.960,40	7.308,95	7.611,45	8.033,71	8.395,53	8.866,67	9.292,44	10.306,94	10.635,67
Inail (0,404%)	84,14	87,99	91,13	93,80	98,49	102,57	108,26	113,14	119,48	125,22	138,89	143,32
TOTALE"C"	6.328,31	6.617,74	6.853,45	7.054,20	7.407,44	7.714,02	8.141,96	8.508,67	8.986,15	9.417,67	10.445,83	10.778,99
D- T.F.R. e varie												
trattamento fine rapporto	1.347,31	1.412,11	1.459,26	1.504,21	1.573,67	1.642,32	1.728,53	1.810,64	1.904,68	2.001,30	2.220,29	2.294,90
Buono pasto (€1*265gg)	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
Fondo"Previambiente"	281,52	281,52	298,80	298,80	324,72	324,72	356,28	356,28	392,40	392,40	433,08	433,08
TOTALE"D"	1.893,83	1.958,63	2.023,06	2.068,01	2.163,39	2.232,04	2.349,81	2.431,92	2.562,08	2.658,70	2.918,37	2.992,98
Costo annuo	29.049,92	30.356,70	31.432,62	32.339,02	33.950,23	35.334,49	37.288,65	38.944,37	41.123,51	43.071,85	47.743,59	49.247,85
incidenza IRAP(4,25%)	1.219,78	1.275,16	1.320,75	1.359,16	1.427,44	1.486,09	1.568,90	1.639,06	1.731,41	1.813,97	2.011,94	2.075,68
incidenza IRES (33% IRAP)	402,53	420,80	435,85	448,52	471,05	490,41	517,74	540,89	571,36	598,61	663,94	684,97
E- TOTALE COSTO ANNUO	30.672,23	32.052,66	33.189,22	34.146,70	35.848,72	37.311,00	39.375,30	41.124,33	43.426,29	45.484,43	50.419,46	52.008,50
COSTO MENSILE (E:12)	2.556,02	2.671,06	2.765,77	2.845,56	2.987,39	3.109,25	3.281,27	3.427,03	3.618,86	3.790,37	4.201,62	4.334,04
COSTO ORARIO (E:1.627)	19,11	19,97	20,68	21,28	22,34	23,25	24,53	25,62	27,06	28,34	31,41	32,40

Ore annue teoriche : (36,5 x 52,14)	**1.903**
Ore mediamente non lavorate:	
ferie (26 giorni)	**158,17**
festività (10 giorni)	**60,83**
festività soppresse (2 giorni)	**12,17**
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12,17**
diritto allo studio (1 giorno)	**6,08**
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	**42,58**
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	**6,08**
Totale ore non lavorate	**298**
Ore mediamente lavorate:	**1.605**

365gg-52dom.-26ferie-10fest.-2fest.soppr.-10ass.,studio e mal.=265gg

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Divisione IV -

COSTO DEL LAVORO ADDETTI SERVIZI IGIENE AMBIENTALE-RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (ACC. NAZIONALE 30.4.2003)

TAB. 4 - IMPIEGATI NEO ASSUNTI NEL SETTORE DAL 1.5.2003 OVVERO NON PROVENIENTI DA ALTRO APPALTO PER ASSUNZIONE DIRETTA							Gennaio 2005
	3B	4B	5B	6B	7B	8	8 Quadro
A-Elementi retributivi annui							
retribuzione base mensile	16.498,68	17.877,12	19.274,16	21.175,44	23.332,32	27.232,08	27.232,08
indennità di funzione							929,64
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE"A"	**16.622,64**	**18.001,08**	**19.398,12**	**21.299,40**	**23.456,28**	**27.356,04**	**28.285,68**
B-Oneri aggiuntivi							
festività cadenti di domenica (n°4)	213,11	230,78	248,69	273,07	300,72	350,72	362,64
tredicesima mensilità	1.385,22	1.500,09	1.616,51	1.774,95	1.954,69	2.279,67	2.357,14
quattordicesima mensilità	1.374,89	1.489,76	1.606,18	1.764,62	1.944,36	2.269,34	2.346,81
compenso per qualità prestazione ex art. 62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE"B"	**3.123,22**	**3.370,63**	**3.621,38**	**3.962,64**	**4.349,77**	**5.049,73**	**5.216,59**
C-Oneri previd.e assist.							
Inps (29,28%)	5.919,81	6.407,24	6.901,25	7.573,56	8.336,25	9.715,25	10.043,98
Inail (0,404%)	79,77	86,34	93,00	102,06	112,34	130,92	135,35
TOTALE"C"	**5.999,58**	**6.493,58**	**6.994,25**	**7.675,62**	**8.448,59**	**9.846,17**	**10.179,33**
D- T.F.R. e varie							
trattamento fine rapporto	1.333,15	1.443,77	1.555,87	1.708,45	1.881,53	2.194,47	2.269,07
Buono pasto (€1*265gg)	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
Fondo"Previambiente"	281,52	298,80	324,72	356,28	392,40	433,08	433,08
TOTALE"D"	**1.879,67**	**2.007,57**	**2.145,59**	**2.329,73**	**2.538,93**	**2.892,55**	**2.967,15**
Costo annuo	**27.625,11**	**29.872,86**	**32.159,34**	**35.267,38**	**38.793,57**	**45.144,49**	**46.648,75**
incidenza IRAP(4,25%)	1.159,41	1.254,66	1.351,56	1.483,26	1.632,69	1.901,81	1.965,56
incidenza IRES (33% IRAP)	382,61	414,04	446,01	489,48	538,79	627,60	648,63
E- TOTALE COSTO ANNUO	**29.167,13**	**31.541,56**	**33.956,92**	**37.240,12**	**40.965,05**	**47.673,90**	**49.262,94**
COSTO MENSILE (E:12)	**2.430,59**	**2.628,46**	**2.829,74**	**3.103,34**	**3.413,75**	**3.972,83**	**4.105,24**
COSTO ORARIO (E:1.627)	**18,17**	**19,65**	**21,16**	**23,20**	**25,52**	**29,70**	**30,69**

Ore annue teoriche : (36,5 x 52,14)	**1.903**
Ore mediamente non lavorate:	
ferie (26 giorni)	**158,17**
festività (10 giorni)	**60,83**
festività soppresse (2 giorni)	**12,17**
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12,17**
diritto allo studio (1 giorno)	**6,08**
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	**42,58**
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	**6,08**
Totale ore non lavorate	**298**
Ore mediamente lavorate:	**1.605**

365gg-52dom.-26ferie-10fest.-2fest.soppr.-10ass.,studio e mal.=265gg

05A03986

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 febbraio 2005.

Erogazione dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, a favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché per l'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone terrestri e lagunari e di impianti a fune.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 5, della citata legge n. 194/1998, che autorizza le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari ed impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale, di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998, di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, da ripartire con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 3158 del 20 ottobre 1998, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1999, registro n. 1, foglio n. 209, Ministero dei trasporti e navigazione, con il quale sono stati ripartiti e impegnati i contributi di lire 166 miliardi per l'anno 1998 (comprensivi di quelli relativi al 1997) e di lire 195 miliardi per l'anno 1999 e per gli anni successivi sino al 2011 sul capitolo 8151 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero a favore delle regioni a statuto ordinario;

Vista la direttiva prot. n. 22630 del 31 dicembre 2004, emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2005, al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri;

Ritenuto di dover procedere, per il corrente anno, all'erogazione, sul capitolo 8151, piano di gestione 1, dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, della somma di € 100.709.095,00 a favore delle regioni a statuto ordinario, come indicato nella colonna n. 3 della tabella allegata al citato decreto interministeriale n. 3158/1998;

Decreta:

È autorizzato il pagamento della somma di € 100.709.095,00 sul capitolo 8151, piano di gestione 1, iscritto nell'unità previsionale di base 5.2.3.8. «Trasporti pubblici locali» del centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri» per l'anno finanziario 2005, in favore delle regioni a statuto ordinario, secondo le quote indicate alla colonna n. 3 della tabella allegata al decreto interministeriale n. 3158/1998 e come appresso indicato.

I singoli importi sono da versare sul c/c che ogni regione intrattiene presso la Tesoreria centrale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto ord.	Quote competenza 2005 euro	c/c n.
Abruzzo	3.344.549,03	31195
Basilicata	2.905.457,38	31649
Calabria	3.474.463,75	31789
Campania	11.245.177,56	31409
Emilia-Romagna	6.910.658,10	30864
Lazio	13.955.259,30	31183
Liguria	5.046.532,75	32211
Lombardia	15.149.669,19	30268
Marche	3.528.846,68	31118
Molise	1.682.848,96	31207
Piemonte	8.630.769,45	31930
Puglia	6.662.913,75	31601
Toscana	7.729.423,04	30938
Umbria	2.309.259,54	31068
Veneto	8.133.266.52	30522
TOTALE ...	100.709.095,00	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2005

Il capo del Dipartimento: FUMERO

05A03676

DECRETO 18 febbraio 2005.

Erogazione dei contributi pari a € 29.970.000,00 previsti dall'articolo 13, comma 2, della legge 1º agosto 2002, n. 166, a favore delle regioni a statuto ordinario per provvedere all'acquisto e alla sostituzione di autobus destinati alle aziende esercenti trasporto pubblico locale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 5, della citata legge n. 194/1998, che autorizza le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanzia-

rie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, già ripartiti con decreto del 20 ottobre 1998, n. 3158, del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 13, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di infrastrutture e trasporti) con il quale, per favorire la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali, di euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2003 e di euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2004 per le finalità di cui al suindicato art. 2, comma 5, della legge n. 194/1998;

Visto il medesimo art. 13, in base al quale una quota non inferiore al 10% di tali risorse dovrà essere destinata per l'esecuzione di interventi che prevedano lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad elevata efficienza ambientale e l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 037/TPL del 5 maggio 2003, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2003, registro n. 3, foglio n. 195 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, con il quale sono stati ripartiti i finanziamenti di cui al richiamato art. 13, comma 2, della legge n. 166/2002;

Visto il decreto dirigenziale n. 049/TPL del 27 agosto 2003, con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 30.000.000,00 a decorrere dall'anno 2003 e sino all'anno 2017;

Vista la nota n. 085/BIL/AG del 2 marzo 2004 con la quale il Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'ufficio centrale di bilancio, la variazione in aumento della sola cassa sul capitolo 8151 della somma di € 30.000.000,00, onde poter procedere all'erogazione agli enti interessati delle quote relative all'anno 2004;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 70534/2004 con il quale è stata disposta, sul capitolo 8151, piano di gestione 8, un'integrazione di cassa per l'anno finanziario 2004 pari a € 30.000,00;

Considerato che con la summenzionata integrazione di cassa è stato autorizzato, per l'anno finanziario 2004, il pagamento di € 30.000,00 con decreto dirigenziale del 27 ottobre 2004, n. 066/TPL, a favore delle regioni a statuto ordinario, per le finalità di cui all'art. 13, comma 2, della suindicata legge 1° agosto 2002, n. 166;

Ritenuto di dover procedere al pagamento, sul capitolo 8151 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, della somma di € 29.970.000,00 quale saldo della quota relativa all'anno 2004;

Vista la direttiva prot. n. 22630 del 31 dicembre 2004 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2005, al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri;

Decreta:

Per le finalità di cui alle premesse si autorizza, a carico del capitolo 8151, piano di gestione 8, iscritto nell'U.P.B. 5.2.3.8. «Trasporti pubblici locali» del centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri» dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, il pagamento in conto residui 2004 della somma di € 29.970.000,00 a favore degli enti di seguito indicati e nella misura a fianco di ciascuno riportata.

I singoli importi sono da versare sui c/c che ogni regione intrattiene presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto ordinario	Residui 2004	c/c n.
Abruzzo	995.303,70	31195
Basilicata	864.634,50	31649
Calabria	1.033.965,00	31789
Campania	3.346.450,20	31409
Emilia-Romagna	2.056.541,40	30864
Lazio	4.152.942,90	31183
Liguria	1.501.796,70	32211
Lombardia	4.508.387,10	30268
Marche	1.050.148,80	31118
Molise	500.798,70	31207
Piemonte	2.568.429,00	31930
Puglia	1.982.815,20	31601
Toscana	2.300.197,50	30938
Umbria	687.212,10	31068
Veneto	2.420.377,20	30522
TOTALE ...	29.970.000,00	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2005

Il capo del Dipartimento: FUMERO

05A03677

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 1° aprile 2005.

Modifiche all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza», ai sensi del quale l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive avviene a seguito del versamento di un canone annuo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, ed in particolare il titolo VIII - Esplosivi, articoli da 297 a 303;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1979, recante norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, modificato con decreti ministeriali 21 febbraio 1996 e 23 giugno 1997;

Vista la comunicazione del 29 novembre 2004 con la quale la società UEE Italia S.r.l. (codice UEI) chiede l'aggiornamento delle denominazioni di quindici prodotti esplodenti già iscritti in elenco (come da marchi CE rilasciati dall'organismo spagnolo LOM notificato ai sensi della direttiva comunitaria n. 93/15/CEE);

Vista l'istanza del 31 gennaio 2005 con la quale la società UEE Italia S.r.l. (codice UEI) chiede il rilascio dell'idoneità all'impiego nelle attività estrattive dell'esplosivo Riogel Troner Plus;

Visto il verbale del 15 marzo 2005 redatto da funzionari del Ministero delle attività produttive, relativo alle prove eseguite sul prodotto esplosivo della società UEE Italia, nel quale non sono evidenziati motivi ostativi al rilascio dell'idoneità all'impiego nelle attività estrattive del prodotto sopra citato;

Visto il versamento di euro 50,00 sul capitolo 3592, art. 17, del bilancio di entrata del Ministero delle attività produttive, effettuato dalla società UEE Italia con bollettino di conto corrente postale del 4 febbraio 2005 per l'iscrizione all'elenco degli esplosivi riconosciuti idonei per l'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2005 del prodotto sopra citato;

Viste le istanze del 19 aprile 2004 e del 26 gennaio 2005, con le quali la società Medex S.r.l. (codice MDX) chiede il riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive rispettivamente degli esplosivi TNT-Booster T e Walonit W;

Visto il verbale del 22 febbraio 2005 redatto da personale dell'Ufficio sicurezza mineraria della direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, relativo alle prove eseguite sui prodotti esplosivi della società Medex, nel quale non sono evidenziati motivi ostativi al rilascio dell'idoneità all'impiego nelle attività estrattive dei prodotti sopra citati;

Visto il versamento di euro 100,00 sul capitolo 3592, art. 17, del bilancio di entrata del Ministero delle attività produttive effettuato dalla società Medex con bollettino di conto corrente postale del 22 marzo 2005 per l'iscrizione dei suddetti prodotti all'elenco degli esplosivi riconosciuti idonei per l'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2005;

Vista la comunicazione del 7 febbraio 2005 con la quale la società S.E.I. S.p.a. (codice SEI) chiede l'aggiornamento delle denominazioni di tre prodotti esplodenti già iscritti in elenco (come risultanti dai marchi CE rilasciati dall'organismo svedese SP notificato ai sensi della direttiva comunitaria 93/15/CEE);

Vista l'istanza del 22 febbraio 2005, con la quale la società S.E.I. S.p.a. (codice SEI) chiede il riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive del detonatore a fuoco Herica P;

Visto che la società S.E.I. ha trasmesso, per detto detonatore a fuoco, la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle prove da parte dell'organismo notificato francese INERIS all'atto dell'esame CE del tipo previsto dalla direttiva comunitaria 93/15/CEE;

Visto il versamento di euro 50,00 sul capitolo 3592, art. 17, del bilancio di entrata del Ministero delle attività produttive, effettuato dalla società S.E.I. presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Brescia in data 22 marzo 2005 per l'iscrizione all'elenco degli esplosivi riconosciuti idonei per l'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2005 del citato detonatore a fuoco;

Vista la comunicazione del 12 febbraio 2005 con la quale la società Western Atlas International Inc. (codice WAI) chiede di essere iscritta in elenco come importatrice di tre prodotti esplodenti già riconosciuti idonei;

Visto il versamento di euro 150,00 sul capitolo 3592, art. 17, del bilancio di entrata del Ministero delle attività produttive, effettuato dalla società Western Atlas International presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Ravenna in data 14 marzo 2005 per l'iscrizione dei tre prodotti all'elenco degli esplosivi riconosciuti idonei per l'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2005;

Vista la comunicazione del 24 febbraio 2005 con la quale la società Pravisani S.p.a. (codice PRA) chiede che il prodotto «Miccia impermeabile di colore rosso, 120 s/m» (riconosciuto idoneo per l'impiego nelle attività estrattive con il codice MAP 3A 0054) sia iscritto in elenco con la nuova denominazione di «Unikord» (come risultante dal marchio CE rilasciato dall'organismo tedesco BAM notificato ai sensi della direttiva comunitaria n. 93/15/CEE);

Decreta:

Art. 1.

1. I prodotti individuati dai codici MAP 1Aa 1012, 1B 0014, 2A 0019, 2Ba 2007, 2Ba 3005, 2Bb 1018, 2Bb 1019, 2Bb 2007, 2Bb 3008, 2Bc 2010, 2Bc 3007, 2E 0005, 2F 1055, 2F 1056 e 3A 0058, importati dalla società UEE Italia S.r.l. (codice UEI) sono denominati come segue:

Denominazione	Codice MAP	Produttore/importatore/ rappresentante autorizzato
Polvere nera da mina n. 1	1Aa 1012	UEE (import. UEI)
Esplosivo di sicurezza n. 9	1B 0014	UEE (import. UEI)
Detonatore a miccia	2A 0019	UEB (import. UEI)
Det. Riodet S ritardo breve. Tempi da 1 a 18 con intervallo di 30 ms	2Ba 2007	UEB (import. UEI)
Det. Riodet S ritardo lungo. Tempi da 1 a 12 con intervallo di 500 ms	2Ba 3005	UEB (import. UEI)
Det. Riodet I istantaneo	2Bb 1018	UEB (import. UEI)
Detonatore sismico Riodet Tipo I	2Bb 1019	UEB (import. UEI)
Det. Riodet I ritardo breve. Tempi da 1 a 18 con intervallo di 30 ms	2Bb 2007	UEB (import. UEI)
Det. Riodet I ritardo lungo. Tempi da 1 a 12 con intervallo di 500 ms	2Bb 3008	UEB (import. UEI)
Det. Riodet AI ritardo breve. Tempi da 1 a 18 con intervallo di 30 ms	2Bc 2010	UEB (import. UEI)
Det. Riodet AI ritardo lungo. Tempi da 1 a 12 con intervallo di 500 ms	2Bc 3007	UEB (import. UEI)
Relais di microritardo (g 2 di azoturo di piombo)	2E 0005	UEB (import. UEI)
Riocord tipo 3 rinforzata	2F 1055	UEB (import. UEI)
Riocord 6 g/m R	2F 1056	UEB (import. UEI)
Miccia lenta combustione diam. 5 ± 0,2 mm	3A 0058	UEB (import. UEI)

Art. 2.

1. L'esplosivo denominato «TNT-Booster T», prodotto dalla società Nitro-Chem S.A. di Bydgoszcz, Polonia (alla quale è assegnato il codice NCP) ed intestato alla società Medex S.r.l. (codice MDX), è riconosciuto idoneo all'impiego nelle attività estrattive.

2. L'esplosivo denominato «Walonit W», prodotto dalla società Sprewa Sprengmittel GmbH di Nördlingen, Germania (alla quale è assegnato il codice SSG) ed intestato alla società Medex S.r.l. (codice MDX), è riconosciuto idoneo all'impiego nelle attività estrattive.

3. L'esplosivo di cui al comma 1, importato nelle versioni da 500, 1.000 e 1.500 g, e l'esplosivo di cui al comma 2 sono iscritti nell'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive nella sezione 1ª classe A sottoclasse a. Agli stessi sono attribuiti i seguenti codici del Ministero delle attività produttive (MAP):

Denominazione	Codice MAP	Produttore/importatore/ rappresentante autorizzato
TNT-Booster T (500, 1.000 e 1.500 g)	1Aa 2201	NCP (import. MDX)
Walonit W	1Aa 2202	SSG (import. MDX)

Art. 3.

1. L'esplosivo denominato «Riogel Troner Plus», prodotto dalla società UEE SA di Galdacano, Spagna (codice UEE) ed intestato alla società UEE Italia S.r.l. (codice UEI), è riconosciuto idoneo all'impiego nelle attività estrattive.

2. L'esplosivo di cui al comma 1 è iscritto nell'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive nella sezione 1ª classe A sottoclasse a. Allo stesso è attribuito il seguente codice del Ministero delle attività produttive (MAP):

Denominazione	Codice MAP	Produttore/importatore/ rappresentante autorizzato
Riogel Troner Plus	1Aa 2203	UEE (import. UEI)

Art. 4.

1. I prodotti individuati dai codici MAP 2C 0017, 2C 0018 e 2C 0019, importati dalla società S.E.I. S.p.a. (codice SEI), sono modificati come segue:

Denominazione	Codice MAP	Produttore/importatore/ rappresentante autorizzato
Sistema Nonel MS	2C 0017	DNS (import. SEI)
Sistema Nonel LP	2C 0018	DNS (import. SEI)
Sistema Nonel UNIDET U	2C 0019	DNS (import. SEI)

Art. 5.

1. La società Western Atlas International Inc. (codice WAI) è iscritta come importatrice dei prodotti individuati dai codici MAP 2Ba 4004, 2Bb 4002 e 2Bb 4009, già riconosciuti idonei. Pertanto l'elenco è modificato come segue:

Denominazione	Codice MAP	Produttore/importatore/ rappresentante autorizzato
Det. Dynawell Z 480 N. cat. 24.6573.0	2Ba 4004	DNG (import. PRA), DNG (import. WAI)
Det. Detonating Fuze Assy 325ºF - Tubing Cutter Detonator E/2BM in alluminio	2Bb 4002	PEI (import. COP), OOT (import. COP), PEI (import. WAI)
Dynawell 0015FD	2Bb 4009	DNG (import. PRA), DNG (import. WAI)

Art. 6.

1. Il prodotto individuato dal codice MAP 3A 0054, importato dalla società Pravisani S.p.a. (codice PRA), è modificato come segue:

Denominazione	Codice MAP	Produttore/importatore/ rappresentante autorizzato
Unikord	3A 0054	KAM (import. PRA)

Art. 7.

1. Il detonatore denominato «Herica P», prodotto dalla società Davey Bickford di Hery, Francia (codice DAV) ed intestato alla società S.E.I. S.p.a. (codice SEI), è riconosciuto idoneo all'impiego nelle attività estrattive.

2. Il prodotto di cui al comma 1 è iscritto nell'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive nella sezione 2ª classe A. Allo stesso è attribuito il seguente codice del Ministero delle attività produttive (MAP):

Denominazione	Codice MAP	Produttore/importatore/ rappresentante autorizzato
Herica P	2A 0022	DAV (import. SEI)

Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 1° aprile 2005

Il direttore generale: GARRIBBA

05A03828

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 15 marzo 2005.

Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il regolamento (CE) n. 1973/04 della Commissione del 29 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 345 del 20 novembre 2004, recante modalità di applicazione di taluni regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV-*bis* del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 141 del 30 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 796/04 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio;

Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1999, concernente la sop-

pressione dell'Organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 20 aprile 2000, recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1251/99 del Consiglio, n. 2316/99 della Commissione, n. 2461/99 della Commissione, n. 1577/96 del Consiglio e n. 1644/96 della Commissione;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 27 marzo 2004, modificato dal decreto 23 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 aprile 2004;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 2004;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 dicembre 2004, n. 5406 in materia di condizionalità recante attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 5 agosto 2004 sull'attuazione delle riforma della PAC;

Ravvisata la necessità di integrare il suddetto decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 dicembre 2004, n. 5406 in materia di condizionalità;

Vista la circolare 21 dicembre 1996, n. D/617, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10 del 20 gennaio 1997, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio;

Vista la circolare 8 maggio 2002, n. 1, emanata dal Ministero delle politiche agricole e forestali, concernente il regime di sostegno a favore dei coltivatori di canapa destinata alla produzione di fibra (cannabis sativa - NC 53021000);

Ritenuta la necessità di dettare disposizioni urgenti per l'applicazione delle richiamate norme comunitarie relative ai regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 3 marzo 2005;

Decreta:

Art. 1.

Pagamenti diretti

1. I pagamenti diretti di cui al titolo IV, capitoli 1, 2, 3 e 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono fissati per ettaro di supeficie.

2. I pagamenti diretti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del regolamento (CE) n. 1973/2004 sono concessi soltanto per le superfici che siano state interamente seminate e coltivate sulle quali siano stati effettuati tutti i normali lavori agricoli, conformemente alle norme locali.

3. Per superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali si intende «l'ordinaria» tecnica di semina e di coltivazione.

4. Ai sensi degli articoli 77 e 80 del regolamento (CE) n. 1782/03 del 29 settembre 2003 ed ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, comma 2, del regolamento (CE) n. 1973/04 del 29 ottobre 2004 le superfici da prendere in conto, a seguito di circostanze climatiche eccezionali, devono essere quelle ricadenti nelle aree in cui sono stati attivati gli interventi di soccorso del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.

5. La superficie minima ammissibile al pagamento diretto è fissata a 3.000 metri quadrati ed ogni appezzamento deve avere la dimensione minima di 500 metri quadri.

Art. 2.

Premio specifico alla qualità per il frumento duro

1. La superficie di base attribuita all'Italia è ripartita, sulla base dell'entità degli investimenti a frumento duro rilevati dall'ISTAT nel biennio 1996/97, tra le seguenti sottosuperfici di base:

Regioni	Ettari
Abruzzo	38.797
Basilicata	215.772
Calabria	58.668
Campania	72.728
Lazio	80.616
Marche	125.172
Molise	74.647
Umbria	9.341
Puglia	396.739
Sardegna	79.768
Sicilia	374.802
Toscana	118.950
Totale	1.646.000

2. Ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 1973/2004, la quantità minima di semente certificata di frumento duro da utilizzare, secondo le ordinarie pratiche agronomiche, è pari a 180 chilogrammi per ettaro.

3. Ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 1973/2004, l'elenco delle varietà di frumento duro che possono beneficiare del premio per la campagna di commercializzazione 2005/2006 è riportato nell'allegato *A* del presente decreto.

Art. 3.

Aiuto specifico per il riso

1. La superficie di base attribuita all'Italia è ripartita, sulla base dell'entità degli investimenti a riso rilevati nel quinquennio 1999/2003, tra le seguenti sottosuperfici di base ed il relativo elenco dei comuni di appartenenza figura nell'allegato *B* del presente decreto.

Zone	Ettari
I	219.148
II	314
III	126
Totale	219.588

2. In questo comparto continueranno ad applicarsi le norme di coordinamento tra l'AGEA e l'Ente nazionale risi, previste al titolo III della circolare 21 dicembre 1996, n. D/617 e ulteriori norme definite da AGEA coordinamento.

Art. 4.

Aiuto per le colture energetiche

1. Il titolo IV, capitolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 disciplina l'aiuto per le colture energetiche.

2. L'agricoltore «richiedente» ed il «primo trasformatore» sono tenuti a conformarsi alle disposizioni contenute nel capitolo 8 del regolamento (CE) n. 1973/2004 del 29 ottobre 2004.

3. Le modalità tecniche di applicazione del regolamento (CE) n. 1973/2004 saranno definite, uniformemente su tutto il territorio nazionale, con successivo provvedimento emanato dall'Organismo di coordinamento.

4. Il contratto, di cui all'art. 26 del regolamento (CE) n. 1973/2004, deve riportare, tra l'altro, la quantità totale prevedibile di materia prima, per ciascuna specie, nonché le condizioni di consegna e deve essere stipulato con riferimento ad una singola materia prima. Tale contratto deve essere allegato, da parte dell'agricoltore «richiedente», alla domanda di cui all'art. 8 del presente decreto e deve essere, altresì, depositato, da parte del «primo trasformatore», presso l'Organismo pagatore competente entro la data fissata nell'art. 6, comma 4, del decreto 5 agosto 2004;

5. Qualora la superficie, oggetto del contratto, risulti investita ad una coltivazione biennale la cui raccolta e, di conseguenza, la consegna della materia prima avvengano soltanto nel secondo anno di coltivazione, il pagamento è effettuato nei due anni successivi alla conclusione del contratto, a condizione che:

a) sia stata depositata una copia del contratto da parte del «primo trasformatore», siano state soddisfatte le condizioni e trasmesse le informazioni di cui all'art. 34, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1973/2004;

b) nel secondo anno di coltivazione, risultino rispettati gli obblighi concernenti la dichiarazione del «richiedente» in merito alla quantità totale di materia prima raccolta, suddivisa per specie, e risulti, inoltre, notificata la conferma di averla consegnata al «primo trasformatore»;

c) siano state fornite, da parte del «primo trasformatore» nel secondo anno di coltivazione, le informazioni richieste all'art. 34, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1973/2004.

6. L'Organismo di coordinamento, sulla base degli elementi forniti dagli organismi pagatori, provvede a determinare ed a pubblicare le rese prima del raccolto.

7. Qualora, per causa di forza maggiore, si verifichi una significativa riduzione delle rese e delle quantità raccolte rispetto a quelle riportate nel contratto, i contraenti provvedono a comunicare, secondo le modalità e i termini definiti dall'Organismo pagatore competente, le variazioni intervenute.

8. Per le consegne effettuate in ambito nazionale o comunitario, sia di materia prima che di prodotti intermedi, coprodotti e sottoprodotti, il «primo trasformatore» ed eventualmente il «secondo trasformatore» sono tenuti a compilare ed a far pervenire all'Organismo pagatore competente, entro i termini dallo stesso fissati, apposite dichiarazioni redatte secondo modalità definite dall'Organismo pagatore competente.

9. Ai sensi di quanto disposto all'art. 25, paragrafo 1, lettera *b)* del regolamento (CE) n. 1973/2004 all'agricoltore «richiedente» è data la possibilità di trasformare in biogas di cui al codice NC 2711 29 00, presso la propria azienda, tutta la materia prima raccolta sulle superfici oggetto dell'aiuto. In tal caso il «richiedente» è tenuto, in sostituzione del contratto, a presentare all'Organismo pagatore competente una apposita dichiarazione con la quale si impegna a trasformare direttamente la materia prima coltivata.

10. L'Organismo pagatore competente procede al riconoscimento del «primo trasformatore». È considerato «primo trasformatore riconosciuto» la persona fisica o giuridica direttamente responsabile di una impresa di trasformazione che intende concludere, con una agricoltore richiedente, contratti in ordine alle materie prime coltivate per utilizzazioni energetiche.

11. Ai fini del riconoscimento il «primo trasformatore» deve presentare all'Organismo pagatore competente, individuato in base alla sede legale, se l'impresa è costituita da persona giuridica, o residenza, se la medesima è costituita da persona fisica, una domanda secondo le modalità ed i termini definiti dallo stesso Organismo pagatore. Qualora il «primo trasformatore» risulti già in possesso del riconoscimento deve inoltrare all'Organismo pagatore una dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti, corredata del certificato di vigenza e del certificato di iscrizione alla Camera di commercio. Il riconoscimento è effettuato previo accertamento dei requisiti dichiarati e della sussistenza delle condizioni richieste.

12. L'Organismo pagatore è tenuto a prevedere particolari disposizioni intese ad escludere dalla lista di riconoscimento i «primi trasformatori» nei riguardi dei quali, in sede di controllo, emergano comportamenti contrari alle disposizioni comunitarie e nazionali che disciplinano il regime di cui trattasi o situazioni irregolari nell'esercizio di altre attività industriali e commerciali.

13. Il coltivatore «richiedente», ultimata la fase di raccolta, è tenuto a dichiarare all'Organismo pagatore competente la quantità totale di materia prima ottenuta, per ciascuna specie e varietà, ed a confermare di averla consegnata al «primo trasformatore» con il quale ha stipulato il contratto.

14. Il «primo trasformatore», ai fini della garanzia dell'esecuzione del contratto, deve costituire a favore dell'Organismo pagatore competente la cauzione prevista all'art. 35 del regolamento (CE) n. 1973/2004.

15. Entro la data ultima prevista per l'ottenimento dei prodotti finiti di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 1973/2004, il «primo trasformatore» deve far pervenire all'Organismo pagatore competente la dichiarazione di avvenuta trasformazione.

16. Ai fini del rispetto degli obblighi assunti, il «primo trasformatore» ed eventualmente il «secondo trasformatore», sono tenuti ad osservare le disposizioni impartite dall'Organismo pagatore competente per la tenuta degli appositi registri contabili.

17. L'Autorità preposta alla gestione ed alla effettuazione dei controlli è l'Organismo pagatore competente.

Art. 5.

Ritiro dei seminativi dalla produzione

1. Ai sensi dell'art. 54, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, i terreni ritirati dalla produzione possono avere una superficie di almeno 1.000 metri quadri ed una larghezza di almeno 10 metri. Particelle di almeno 500 metri quadri ed una larghezza di 5 metri possono essere prese in considerazione a condizione che sulle stesse non sia praticato il diserbo chimico.

2. Ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 795/2004 è consentito agli agricoltori di provvedere, a partire dal 15 luglio di ogni anno, alle semine per ottenere un raccolto nell'anno successivo. In tal caso, il coltivatore deve fame specifica segnalazione nel modello di domanda unica, barrando l'apposita casella.

3. L'Organismo pagatore, sulla base della segnalazione di cui al comma 2 del presente articolo, effettua accertamenti intesi a verificare che le semine siano state effettuate sugli appezzamenti indicati in domanda, già destinati a soddisfare l'obbligo del riposo e che le stesse semine riguardino coltivazioni la cui produzione è ottenibile solo nell'anno seguente.

4. Nelle zone in cui è pratica ordinaria la transumanza dei greggi ed è presente il rischio del pascolo casuale, a partire dal 15 luglio, gli agricoltori, titolari dei terreni ritirati dalla produzione ed ubicati nelle zone di passaggio del bestiame, devono segnalare, contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento diretto, nell'apposito spazio, le particelle di terreno ritirate dalla produzione che potrebbero essere interessate al transito degli animali. L'Organismo pagatore competente, sulla base delle indicazioni fornite dai coltivatori, ha la facoltà di richiedere alle competenti Autorità locali la certificazione o la documentazione attestante la veridicità delle dichiarazioni rese dai coltivatori. Qualora l'Organismo pagatore competente, entro il 30 giugno di ogni anno, non opponga motivato diniego, la pratica del «pascolo casuale» si intende riconosciuta.

Art. 6.

Uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

1. Il capitolo 16 dcl regolamento (CE) n. 1973/2004 stabilisce le condizioni per l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime.

2. L'agricoltore «richiedente», il «collettore» ed il «primo trasformatore» sono tenuti a conformarsi alle disposizioni contenute nel succitato capitolo 16 del regolamento (CE) n. 1973/2004 del 29 ottobre 2004.

3. Le modalità tecniche di applicazione della surrichiamata normativa comunitaria saranno definite, uniformemente su tutto il territorio nazionale, con successivo provvedimento emanato dall'Organismo di coordinamento.

4. Il contratto, di cui all'art. 147 del regolamento (CE) n. 1973/2004, deve riportare, tra l'altro, la quantità totale prevedibile di materia prima, per ciascuna specie, nonché le condizioni di consegna e deve essere stipulato con riferimento ad una singola materia prima. Tale contratto deve essere allegato, da parte dell'agricoltore «richiedente», alla domanda di cui all'art. 8 del presente decreto e deve essere, altresì, depositato, da parte del «collettore» o del «primo trasformatore», presso l'Organismo pagatore competente entro la data fissata nell'art. 6, comma 4, del decreto 5 agosto 2004.

5. Qualora la superficie, oggetto del contratto, risulti investita ad una coltivazione biennale la cui raccolta e, di conseguenza, la consegna della materia prima avvengano soltanto nel secondo anno di coltivazione, il pagamento è effettuato nei due anni successivi alla conclusione del contratto, a condizione che:

a) sia stata depositata una copia del contratto da parte del «collettore» o del «primo trasformatore», siano state soddisfatte le condizioni e trasmesse le informazioni di cui all'art. 155, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1973/2004;

b) nel secondo anno di coltivazione, risultino rispettati gli obblighi concernenti la dichiarazione del «richiedente» in merito alla quantità totale di materia prima raccolta, suddivisa per specie, e risulti, inoltre, notificata la conferma di averla consegnata al «collettore» o al «primo trasformatore»;

c) siano state fornite, da parte del «collettore» o del «primo trasformatore» nel secondo anno di coltivazione, le informazioni richieste all'art. 157, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1973/2004.

6. L'Organismo di coordinamento, sulla base degli elementi forniti dagli Organismi pagatori, provvede a determinare ed a pubblicare le rese delle materie prime antecedentemente al raccolto, fatta eccezione per quelle riportate nell'allegato XXII del regolamento (CE) n. 1973/2004. Per i cereali, restano valide le rese riportate nel piano di regionalizzazione di cui all'allegato *A* del decreto ministeriale 4 aprile 2000.

7. Qualora, per causa di forza maggiore, si verifichi una significativa riduzione delle rese e delle quantità raccolte rispetto a quelle riportate nel contratto, i contraenti provvedono a comunicare, secondo le modalità e i termini definiti dall'Organismo pagatore competente, le variazioni intervenute.

8. Per le consegne effettuate in ambito nazionale o comunitario, sia di materia prima che di prodotti intermedi, coprodotti e sottoprodotti, il «collettore» e il «primo trasformatore» sono tenuti a compilare ed a far pervenire all'Organismo pagatore competente, entro i termini dallo stesso fissati, apposite dichiarazioni redatte secondo modalità definite dall'Organismo pagatore competente.

9. Ai sensi di quanto disposto all'art. 146, paragrafo 1, lettera *b)* del regolamento (CE) n. 1973/2004 all'agricoltore «richiedente» è data la possibilità di trasformare in biogas di cui al codice NC 2711 29 00, presso la propria azienda, tutta la materia prima raccolta sulle

superfici oggetto dell'aiuto. In tal caso il «richiedente» è tenuto, in sostituzione del contratto, a presentare all'Organismo pagatore competente una apposita dichiarazione con la quale si impegna a trasformare direttamente la materia prima coltivata.

10. L'Organismo pagatore competente procede al riconoscimento del «collettore» e del «primo trasformatore». Sono considerati «primo trasformatore» e «collettore» riconosciuti le persone fisiche o giuridiche direttamente responsabili di una impresa di trasformazione o di tipo commerciale che intendano concludere, con un agricoltore «richiedente», contratti in ordine alle materie prime coltivate per utilizzazioni non alimentari.

11. Ai fini del riconoscimento il «collettore» o il «primo trasformatore» deve presentare all'Organismo pagatore competente, individuato in base alla sede legale, se l'impresa è costituita da persona giuridica, o residenza, se la medesima è costituita da persona fisica, una domanda secondo le modalità ed i termini definiti dallo stesso Organismo pagatore. Qualora il «collettore» o il «primo trasformatore» risulti già in possesso del riconoscimento deve inoltrare all'Organismo pagatore una dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti, corredata del certificato di vigenza e del certificato di iscrizione alla Camera di commercio. Il riconoscimento è effettuato previo accertamento dei requisiti dichiarati e della sussistenza delle condizioni richieste.

12. L'Organismo pagatore è tenuto a prevedere particolari disposizioni intese ad escludere dalla lista di riconoscimento i «collettori» o «primi trasformatori» nei riguardi dei quali, in sede di controllo, emergano comportamenti contrari alle disposizioni comunitarie e nazionali che disciplinano il regime di cui trattasi o situazioni irregolari nell'esercizio di altre attività industriali e commerciali.

13. Il coltivatore «richiedente», ultimata la fase di raccolta, è tenuto a dichiarare all'Organismo pagatore competente la quantità totale di materia prima ottenuta, per ciascuna specie e varietà, ed a confermare di averla consegnata al «collettore» o al «primo trasformatore» con il quale ha stipulato il contratto.

14. Il «collettore» o il «primo trasformatore», ai fini della garanzia dell'esecuzione del contratto, deve costituire a favore dell'Organismo pagatore competente la cauzione prevista all'art. 158 del regolamento (CE) n. 1973/2004.

15. Entro la data ultima prevista per l'ottenimento dei prodotti finiti di cui all'art. 159, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 1973/2004, il «primo trasformatore» deve far pervenire all'Organismo pagatore competente la dichiarazione di avvenuta trasformazione.

16. Ai fini del rispetto degli obblighi assunti, il «collettore» e il «primo trasformatore» sono tenuti ad osservare le disposizioni impartite dall'Organismo pagatore competente per la tenuta degli appositi registri contabili.

17. L'Autorità preposta alla gestione ed alla effettuazione dei controlli è l'Organismo pagatore competente. Quest'ultimo, qualora lo reputi necessario, può adottare misure e penalità di ordine amministrativo, ai sensi dell'art. 166 del regolamento (CE) n. 1973/2004.

18. Ai sensi dell'art. 165 del regolamento (CE) n. 1973/2004, si applicano le disposizioni relative alla canapa di cui all'art. 11 del presente decreto.

Art. 7.

Modalità di presentazione della domanda

1. L'agricoltore, che intenda richiedere benefici comunitari a titolo di qualunque regime di aiuto, è tenuto a presentare la domanda unica nel corso dell'anno, secondo le modalità definite dall'Organismo di coordinamento.

2. Nel corso del procedimento istruttorio, l'Organismo pagatore competente ha facoltà di richiedere al coltivatore ulteriore documentazione ritenuta necessaria per la verifica della fondatezza dei dati esposti nella domanda di pagamento.

Art. 8.

Penalità per ritardato deposito della domanda

1. In caso di ritardato deposito della domanda entro i venticinque giorni, decorrenti dal termine ultimo del 15 maggio, gli importi dei pagamenti diretti spettanti sono ridotti dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica nel caso di ritardo dovuto a documentate cause di forza maggiore di cui all'art. 10 del presente regolamento.

3. Nell'ipotesi di ritardo superiore a venticinque giorni, la domanda è irricevibile e non può dar luogo, in nessun caso, alla corresponsione dei pagamenti diretti.

Art. 9.

Cause di forza maggiore

1. Possono essere invocate, conformemente alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 796/2004, le seguenti cause di forza maggiore:

a) incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore, ovvero malattia grave o morte di alcuno dei componenti l'impresa familiare;

b) calamità naturale;

c) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

d) epizoozia sul patrimonio zootecnico;

e) vincolo agroambientale interagente con la produttività aziendale nel triennio;

f) furto di animali;

g) incendio doloso di terzi della produzione o di parte dell'azienda agricola;

h) sequestro di persona dell'agricoltore o di suoi familiari;

i) sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero pignoramento immobiliare del terreno, con nomina di custode;

j) nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole;

k) incapacità dell'agricoltore ad esercitare l'attività agricola ovvero a richiedere i relativi premi per colpa motivata di un terzo.

2. La documentazione, relativa ai casi di forza maggiore di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere notificata, con comunicazione scritta all'Organismo pagatore competente, entro il termine di dieci giorni a decorrere dal momento in cui gli aventi diritto sono in condizione di poter adempiere a tale obbligo.

Art. 10.

Produzione di canapa

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003, dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 795/2004, dell'art. 13 e dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 796/2004, il pagamento dei titoli per le superfici investite a canapa è subordinato:

a) alla presentazione all'Organismo pagatore competente di una copia di uno dei contratti o dell'impegno di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio e di cui all'art. 5 del regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione, entro il 15 luglio successivo all'inoltro della domanda unica di pagamento prevista all'art. 8 del presente decreto, oppure in allegato alla domanda di pagamento;

b) all'utilizzazione di sementi delle varietà riportate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 796/2004 con riferimento all'anno di erogazione del pagamento. Per la canapa destinata alla produzione di fibre, le sementi devono essere certificate a norma della direttiva n. 69/208/CEE del Consiglio.

2. Il coltivatore interessato è obbligato ad allegare alla domanda unica le etichette ufficiali in originale delle sementi certificate.

3. L'Organismo pagatore competente è tenuto a mettere a disposizione le etichette e le copie delle fatture, di cui al comma 2 del presente articolo, di altre Autorità nazionali, qualora le stesse siano interessate ai controlli delle coltivazioni in causa.

4. Ai sensi dell'art. 13, paragrafo 1, lettera *b)* del regolamento (CE) n. 796/2004, la quantità minima di semente certificata di canapa destinata alla produzione di fibre, secondo le ordinarie pratiche agronomiche, è pari a trentacinque chilogrammi per ettaro.

5. L'Organismo pagatore competente è tenuto a trasmettere la copia della domanda unica di pagamento, unitamente ad un elenco riepilogativo di tutti i coltivatori di canapa destinata alla produzione di fibre, alla Questura o al Commissariato di pubblica sicurezza competente per territorio, all'Istituto sperimentale per le colture industriali - via Corticella n. 133 - 40129 Bologna, nonché ai comandi della Guardia di finanza e dei Carabinieri territorialmente competenti, entro il 10 giugno successivo alla presentazione della domanda unica di pagamento. Entro la medesima data, una copia del menzionato elenco riepilogativo dovrà essere trasmessa:

a) Ministero dell'interno - Direzione centrale servizi antidroga - via Primo Carnera n. 1 - 00142 Roma e Dipartimento di pubblica sicurezza - Direzione centrale della polizia criminale - Servizio di polizia scientifica - viale dell'Aeronautica n. 7 - 00140 Roma-Eur;

b) Ministero della difesa - Comando carabinieri tutela norme comunitarie ed agroalimentari (MiPAF) - via Torino n. 44 - 00187 Roma;

c) Ministero dell'economia e delle finanze - Comando generale Guardia di finanza - III Reparto operazioni ufficio criminalità organizzata ed altri servizi extratributari - viale XXI Aprile n. 53 - 00162 Roma.

6. In conformità alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 796/2004, i coltivatori di canapa destinata alla produzione di fibre sono obbligati a mantenere in campo, in condizioni normali di crescita, secondo le norme locali, la coltivazione fino a dieci giorni dopo la fine del periodo di fioritura. Ciò, al fine di consentire l'esecuzione dei controlli del tenore in tetraidrocannabinolo su almeno il 30% delle superfici per le quali vengono presentate domande di pagamento. Tuttavia, il coltivatore è autorizzato ad effettuare il raccolto nel periodo successivo all'inizio della fioritura, ma prima che siano trascorsi dieci giorni dalla fine di detto periodo, a condizione che:

a) abbia barrato l'apposita casella prevista nella domanda unica;

b) abbia comunicato all'Organismo pagatore, a mezzo fax o mediante consegna effettuata direttamente o per il tramite di terzi, muniti di apposita delega, con almeno 10 giorni di anticipo, la data di inizio del raccolto;

c) sia stato sottoposto al controllo previsto all'art. 26 del regolamento (CE) n. 796/2004;

d) mantenga in campo, al fine di consentire il prelievo di altri campioni rappresentativi, di cui al punto 2.1) dell'allegato I del regolamento (CE) n. 796/2004, su quattro punti lungo il percorso diagonale che attraversa l'intera particella, esclusi i bordi, almeno duecento piante, fino al decimo giorno successivo alla fine della fioritura.

7. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel comma 6, lettera *b)*, del presente articolo, l'Organismo pagatore competente è tenuto ad effettuare i prelievi dei campioni prima della data di inizio del raccolto.

8. L'Organismo pagatore competente è autorizzato ad effettuare il prelievo del campione durante il periodo compreso tra l'inizio della fioritura e il ventesimo giorno successivo all'inizio della fioritura ed è tenuto a prelevare altri campioni rappresentativi durante il periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo all'inizio e il decimo giorno successivo alla fine della fioritura.

9. Le disposizioni contenute nella circolare 8 maggio 2002, n. 200, con particolare riferimento ai punti 3 e 4, continuano ad applicarsi.

Art. 11.

Modifiche

1. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto ministeriale 5 agosto 2004 è sostituito dal seguente:

«1. possono beneficiare del regime di pagamento unico gli agricoltori che, in possesso in via originaria o derivata di titoli all'aiuto ai sensi degli articoli da 33 a 43 del regolamento (CE) n. 1782/03, fissano due diverse date per l'inizio del periodo di dieci mesi di cui all'art. 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/03 comprese tra il 1º settembre dell'anno civile precedente l'anno di presentazione della domanda di partecipazione al regime di pagamento unico e il 30 aprile dell'anno civile successivo. Sulle particelle per le quali gli agricoltori presentano domanda di pagamento devono esercitare attività agricole nel rispetto del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, dei regolamenti (CE) numeri 795/04 e 796/04 della Commissione e di quanto stabilito nel presente decreto, salvo quanto disposto all'art. 49, comma 2 del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio e salvi i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali».

2. L'allegato 2 del decreto ministeriale 13 dicembre 2004, n. 5406 è integrato, relativamente alle deroghe della norma 4.2.: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione, con i seguenti commi 4 e 5:

«4. utilizzo di idonee pratiche agronomiche, a basso impatto, finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti nonché la propagazione di vegetazione indesiderata laddove tali fenomeni arrechino pregiudizio per l'utilizzazione di pratiche ordinarie per la coltura successiva o danno a terreni coltivati circostanti. Tali circostanze devono essere riscontrate e debitamente documentate.

5. In presenza di norme regionali o locali che prescrivano interventi agronomici diversi da quelli previsti dalla presente norma.».

3. L'allegato 1 del decreto ministeriale 13 dicembre 2004, n. 5406, relativamente al campo di condizionalità: sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali, è sostituito dall'allegato *C* del presente decreto.

Art. 12.

Abrogazioni

1. Il decreto 4 aprile 2000 e il decreto 10 marzo 2004, citati nelle premesse, sono abrogati a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, fatte salve le cause pendenti originate dalle precedenti disposizioni, i riconoscimenti accordati in precedenza agli operatori contemplati negli articoli 4 e 7 del presente decreto e l'allegato *A* contenente il piano di regionalizzazione.

Art. 13.

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie vigenti in materia ed alle procedure di attuazione definite dall'Organismo di coordinamento.

2. Le citazioni contenute nell'articolato del regolamento (CE) n. 1973/2004, si intendono riferite, nel territorio nazionale, all'Organismo pagatore competente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2005

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 366

ALLEGATO *A*

LISTA VARIETÀ GRANO DURO

Adamello	Durfort	Perseo
Amedeo	Dylan	Pietrafitta
Amilcar	Elios	Platani
Anco Marzio	Ercole	Plinio
Appio	Ermocolle	Portobello
Appulo	Fabio	Portorico
Arcangelo	Fauno	PR22D40
Arcobaleno	Fiore	PR22D66
Arcuero	Flaminio	PR22D78
Artimon	Flavio	Preco
Asdrubal	Fortore	Prometeo
Avispa	Gardena	Provenzal
Baio	Gargano	Quadrato
Baliduro	Ghibli	Radioso
Balsamo	Gianni	Ringo
Barcarol	Giemme	Rusticano
Boabdil	Giotto	San Carlo
Bolo	Giove	Sant'Agata
Bonzo	Giusto	Saragolla
Borello	Grazia	Semolon
Bradano	Grecale	Sfinge
Brindur	Guizeh	Simeto
Bronte	Icaro	Solex
Burgos	lonio	Sorrento
Campodoro	Iride	Sorriso
Cannizzo	Italo	Svevo
Canyon	Karalis	Tiziana
Cappelli	Kronos	Torrebianca
Carioca	Latino	Tresor
Casanova	Latinur	Trionfo
Catervo	Lesina	Tripudio
Chiara	Levante	Turchese
Ciccio	Libeccio	Ulisse
Cirillo	Maestrale	Valbelice
Claudio	Marco	Valerio
Colorado	Matt	Valsalso
Colosseo	Meridiano	Varano
Concadoro	Messapia	Vendetta
Creso	Mongibello	Vento
Crispiero	Nefer	Verdi
Daunia	Neodur	Vertola
Debano	Nerone	Vesuvio
Derrick	Norba	Vetrodur
Dorato	Normanno	Vettore
Duetto	Ofanto	Vinci
Duilio	Orfeo	Vitrico
Dupri	Orobel	Vitromax
Durango	Parsifal	Vitron
Durbel	Pedrisco	

ALLEGATO B

LISTA COMUNI ZONA 1

N°	COMUNE	PROVINCIA	REGIONE
1	ABBIATEGRASSO	MILANO	LOMBARDIA
2	ALAGNA	PAVIA	LOMBARDIA
3	ALBAIRATE	MILANO	LOMBARDIA
4	ALBANO VERCELLESE	VERCELLI	PIEMONTE
5	ALBAREDO ARNABOLDI	PAVIA	LOMBARDIA
6	ALBONESE	PAVIA	LOMBARDIA
7	ALBUZZANO	PAVIA	LOMBARDIA
8	ANTEGNATE	BERGAMO	LOMBARDIA
9	ARBORIO	VERCELLI	PIEMONTE
10	ARGENTA	FERRARA	EMILIA ROMAGNA
11	ARIANO AL POLESINE	ROVIGO	VENETO
12	ASIGLIANO VERCELLESE	VERCELLI	PIEMONTE
13	ASSAGO	MILANO	LOMBARDIA
14	BADIA PAVESE	PAVIA	LOMBARDIA
15	BAGNOLI DI SOPRA	PADOVA	VENETO
16	BALOCCO	VERCELLI	PIEMONTE
17	BALZOLA	ALESSANDRIA	PIEMONTE
18	BARATILI SAN PIETRO	ORISTANO	SARDEGNA
19	BARENGO	NOVARA	PIEMONTE
20	BARGE	CUNEO	PIEMONTE
21	BASCAPE'	PAVIA	LOMBARDIA
22	BASIGLIO	MILANO	LOMBARDIA
23	BASTIDA PANCARANA	PAVIA	LOMBARDIA
24	BATTUDA	PAVIA	LOMBARDIA
25	BELGIOIOSO	PAVIA	LOMBARDIA
26	BELLINZAGO NOVARESE	NOVARA	PIEMONTE
27	BEREGUARDO	PAVIA	LOMBARDIA
28	BERRA	FERRARA	EMILIA ROMAGNA
29	BESATE	MILANO	LOMBARDIA
30	BIANDRATE	NOVARA	PIEMONTE
31	BIANZE'	VERCELLI	PIEMONTE
32	BIGARELLO	MANTOVA	LOMBARDIA
33	BINASCO	MILANO	LOMBARDIA
34	BOFFALORA SOPRA TICINO	MILANO	LOMBARDIA
35	BONDENO	FERRARA	EMILIA ROMAGNA
36	BORGARELLO	PAVIA	LOMBARDIA
37	BORGHETTO LODIGIANO	LODI	LOMBARDIA
38	BORGO S. MART.	ALESSANDRIA	PIEMONTE
39	BORGO SAN SIRO	PAVIA	LOMBARDIA
40	BORGO VERCELLI	VERCELLI	PIEMONTE
41	BORGOLAVEZZARO	NOVARA	PIEMONTE
42	BORGORATO ALESSANDRINO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
43	BORNASCO	PAVIA	LOMBARDIA
44	BOSCONERO	TORINO	PIEMONTE
45	BRA	CUNEO	PIEMONTE

N°	COMUNE	PROVINCIA	REGIONE
46	BREME	PAVIA	LOMBARDIA
47	BRIONA	NOVARA	PIEMONTE
48	BRUSNENGO	BIELLA	PIEMONTE
49	BUBBIANO	MILANO	LOMBARDIA
50	BUCCINASCO	MILANO	LOMBARDIA
51	BURONZO	VERCELLI	PIEMONTE
52	CABRAS	ORISTANO	SARDEGNA
53	CALTIGNAGA	NOVARA	PIEMONTE
54	CALVIGNASCO	MILANO	LOMBARDIA
55	CAMERI	NOVARA	PIEMONTE
56	CAMINO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
57	CANDIA LOMELLINA	PAVIA	LOMBARDIA
58	CARBONARA AL TICINO	PAVIA	LOMBARDIA
59	CARESANA	VERCELLI	PIEMONTE
60	CARESANABLOT	VERCELLI	PIEMONTE
61	CARISIO	VERCELLI	PIEMONTE
62	CARMAGNOLA	TORINO	PIEMONTE
63	CARPI	MODENA	EMILIA ROMAGNA
64	CARPIANO	MILANO	LOMBARDIA
65	CASALBELTRAME	NOVARA	PIEMONTE
66	CASALE MONFERRATO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
67	CASALEGGIO NOVARA	NOVARA	PIEMONTE
68	CASALEONE	VERONA	VENETO
69	CASALETTO LODIGIANO	LODI	LOMBARDIA
70	CASALINO	NOVARA	PIEMONTE
71	CASALVOLONE	NOVARA	PIEMONTE
72	CASANOVA ELVO	VERCELLI	PIEMONTE
73	CASARILE	MILANO	LOMBARDIA
74	CASELLE LURANI	LODI	LOMBARDIA
75	CASORATE PRIMO	PAVIA	LOMBARDIA
76	CASSANO ALLO IONIO	COSENZA	CALABRIA
77	CASSINETTA DI LUGAGNAGO	MILANO	LOMBARDIA
78	CASSOLNOVO	PAVIA	LOMBARDIA
79	CASTEL D'ARIO	MANTOVA	LOMBARDIA
80	CASTELLAZO BORMIDA	ALESSANDRIA	PIEMONTE
81	CASTELLAZZO NOVARESE	NOVARA	PIEMONTE
82	CASTELLETTO CERVO	BIELLA	PIEMONTE
83	CASTELLO D'AGOGNA	PAVIA	LOMBARDIA
84	CASTELLUCCHIO	MANTOVA	LOMBARDIA
85	CASTELNOVETTO	PAVIA	LOMBARDIA
86	CAVA MANARA	PAVIA	LOMBARDIA
87	CAVAGLIA'	BIELLA	PIEMONTE
88	CAVENAGO D'ADDA	LODI	LOMBARDIA
89	CERANO	NOVARA	PIEMONTE
90	CERANOVA	PAVIA	LOMBARDIA

N°	COMUNE	PROVINCIA	REGIONE
91	CERETTO LOMELLINA	PAVIA	LOMBARDIA
92	CERGNAGO	PAVIA	LOMBARDIA
93	CERRO AL LAMBRO	MILANO	LOMBARDIA
94	CERTOSA DI PAVIA	PAVIA	LOMBARDIA
95	CHIGNOLO PO	PAVIA	LOMBARDIA
96	CIGLIANO	VERCELLI	PIEMONTE
97	CILAVEGNA	PAVIA	LOMBARDIA
98	CISLIANO	MILANO	LOMBARDIA
99	CODIGORO	FERRARA	EMILIA ROMAGNA
100	COLLOBIANO	VERCELLI	PIEMONTE
101	COMACCHIO	FERRARA	EMILIA ROMAGNA
102	CONFIENZA	PAVIA	LOMBARDIA
103	CONIOLO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
104	COPIANO	PAVIA	LOMBARDIA
105	COPPARO	FERRARA	EMILIA ROMAGNA
106	CORIGLIANO CALABRO	COSENZA	CALABRIA
107	CORNEGLIANO LAUDENSE	LODI	LOMBARDIA
108	CORTEOLONA	PAVIA	LOMBARDIA
109	COSTA DE' NOBILI	PAVIA	LOMBARDIA
110	COSTANZANA	VERCELLI	PIEMONTE
111	COZZO	PAVIA	LOMBARDIA
112	CRESCENTINO	VERCELLI	PIEMONTE
113	CROVA	VERCELLI	PIEMONTE
114	CURA CARPIGNANO	PAVIA	LOMBARDIA
115	CUSAGO	MILANO	LOMBARDIA
116	DESANA	VERCELLI	PIEMONTE
117	DORNO	PAVIA	LOMBARDIA
118	DORZANO	BIELLA	PIEMONTE
119	ERACLEA	VENEZIA	VENETO
120	ERBE'	VERONA	VENETO
121	FERRARA	FERRARA	EMILIA ROMAGNA
122	FERRERA ERBOGNONE	PAVIA	LOMBARDIA
123	FILIGHERA	PAVIA	LOMBARDIA
124	FONTANETTO PO	VERCELLI	PIEMONTE
125	FORMIGLIANA	VERCELLI	PIEMONTE
126	FRASCAROLO	PAVIA	LOMBARDIA
127	FRASSINETO PO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
128	GAGGIANO	MILANO	LOMBARDIA
129	GALLIATE	NOVARA	PIEMONTE
130	GALLIAVOLA	PAVIA	LOMBARDIA
131	GAMBARANA	PAVIA	LOMBARDIA
132	GAMBOLO'	PAVIA	LOMBARDIA
133	GARBAGNA NOVARESE	NOVARA	PIEMONTE
134	GARLASCO	PAVIA	LOMBARDIA
135	GATTINARA	VERCELLI	PIEMONTE

N°	COMUNE	PROVINCIA	REGIONE
136	GAZZO PADOVANO	PADOVA	VENETO
137	GAZZO VERONESE	VERONA	VENETO
138	GENOLA	CUNEO	PIEMONTE
139	GENZONE	PAVIA	LOMBARDIA
140	GERENZAGO	PAVIA	LOMBARDIA
141	GHISLARENGO	VERCELLI	PIEMONTE
142	GIAROLE	ALESSANDRIA	PIEMONTE
143	GIFFLENGA	BIELLA	PIEMONTE
144	GIUSSAGO	PAVIA	LOMBARDIA
145	GORO	FERRARA	EMILIA ROMAGNA
146	GRAFFIGNANA	LODI	LOMBARDIA
147	GRANOZZO CON MONTICELLO	NOVARA	PIEMONTE
148	GRAVELLONA LOMELLINA	PAVIA	LOMBARDIA
149	GREGGIO	VERCELLI	PIEMONTE
150	GROPELLO CAIROLI	PAVIA	LOMBARDIA
151	GROSSETO	GROSSETO	TOSCANA
152	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	VICENZA	VENETO
153	GUALTIERI	REGGIO EMILIA	EMILIA ROMAGNA
154	GUASTALLA	REGGIO EMILIA	EMILIA ROMAGNA
155	GUDO VISCONTI	MILANO	LOMBARDIA
156	INVERNO E MONTELEONE	PAVIA	LOMBARDIA
157	ISOLA DELLA SCALA	VERONA	VENETO
158	JOLANDA DI SAVOIA	FERRARA	EMILIA ROMAGNA
159	LACCHIARELLA	MILANO	LOMBARDIA
160	LAGOSANTO	FERRARA	EMILIA ROMAGNA
161	LAMPORO	VERCELLI	PIEMONTE
162	LANDIONA	NOVARA	PIEMONTE
163	LANDRIANO	PAVIA	LOMBARDIA
164	LANGOSCO	PAVIA	LOMBARDIA
165	LARDIRAGO	PAVIA	LOMBARDIA
166	LENTA	VERCELLI	PIEMONTE
167	LIGNANA	VERCELLI	PIEMONTE
168	LINAROLO	PAVIA	LOMBARDIA
169	LIVORNO FERRARIS	VERCELLI	PIEMONTE
170	LIVRAGA	LODI	LOMBARDIA
171	LOCATE DI TRIULZI	MILANO	LOMBARDIA
172	LODI	LODI	LOMBARDIA
173	LODI VECCHIO	LODI	LOMBARDIA
174	LOMELLO	PAVIA	LOMBARDIA
175	LONIGO	VICENZA	VENETO
176	MAGENTA	MILANO	LOMBARDIA
177	MAGHERNO	PAVIA	LOMBARDIA
178	MALALBERGO	BOLOGNA	EMILIA ROMAGNA
179	MANDELLO VITTA	NOVARA	PIEMONTE
180	MANTOVA	MANTOVA	LOMBARDIA

N°	COMUNE	PROVINCIA	REGIONE
181	MARCIGNAGO	PAVIA	LOMBARDIA
182	MARUDO	LODI	LOMBARDIA
183	MARZANO	PAVIA	LOMBARDIA
184	MASSA FISCAGLIA	FERRARA	EMILIA ROMAGNA
185	MASSAZZA	BIELLA	PIEMONTE
186	MASSERANO	BIELLA	PIEMONTE
187	MEDE	PAVIA	LOMBARDIA
188	MELARA	ROVIGO	VENETO
189	MERLINO	LODI	LOMBARDIA
190	MESOLA	FERRARA	EMILIA ROMAGNA
191	MEZZANA BIGLI	PAVIA	LOMBARDIA
192	MEZZANA RABATTONE	PAVIA	LOMBARDIA
193	MILANO	MILANO	LOMBARDIA
194	MIRADOLO TERME	PAVIA	LOMBARDIA
195	MOLINELLA	BOLOGNA	EMILIA ROMAGNA
196	MOMO	NOVARA	PIEMONTE
197	MONTICELLI PAVESE	PAVIA	LOMBARDIA
198	MORANO SUL PO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
199	MORIMONDO	MILANO	LOMBARDIA
200	MORTARA	PAVIA	LOMBARDIA
201	MOTTA DEI CONTI	VERCELLI	PIEMONTE
202	MOTTA VISCONTI	MILANO	LOMBARDIA
203	MOTTALCIATA	BIELLA	PIEMONTE
204	MOZZECANE	VERONA	VENETO
205	MULAZZANO	LODI	LOMBARDIA
206	MURAVERA	CAGLIARI	SARDEGNA
207	MURLO	SIENA	TOSCANA
208	NARBOLIA	ORISTANO	SARDEGNA
209	NIBBIOLA	NOVARA	PIEMONTE
210	NICORVO	PAVIA	LOMBARDIA
211	NOGARA	VERONA	VENETO
212	NOGAROLE ROCCA	VERONA	VENETO
213	NOVARA	NOVARA	PIEMONTE
214	NOVI DI MODENA	MODENA	EMILIA ROMAGNA
215	NOVIGLIO	MILANO	LOMBARDIA
216	NURACHI	ORISTANO	SARDEGNA
217	OCCIMIANO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
218	OLCENENGO	VERCELLI	PIEMONTE
219	OLDENICO	VERCELLI	PIEMONTE
220	OLEVANO DI LOMELLINA	PAVIA	LOMBARDIA
221	OLLASTRA	ORISTANO	SARDEGNA
222	OPERA	MILANO	LOMBARDIA
223	OPPEANO	VERONA	VENETO
224	ORIO LITTA	LODI	LOMBARDIA
225	ORISTANO	ORISTANO	SARDEGNA
226	OSPEDALETTO LODIGIANO	LODI	LOMBARDIA
227	OSSAGO LODIGIANO	LODI	LOMBARDIA
228	OSTIGLIA	MANTOVA	LOMBARDIA
229	OTTOBIANO	PAVIA	LOMBARDIA
230	OVIGLIO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
231	OZZERO	MILANO	LOMBARDIA
232	PALAZZOLO VERCELLESE	VERCELLI	PIEMONTE
233	PALESTRO	PAVIA	LOMBARDIA
234	PALMAS ARBOREA	ORISTANO	SARDEGNA
235	PALU'	VERONA	VENETO
236	PARONA	PAVIA	LOMBARDIA
237	PAVIA	PAVIA	LOMBARDIA
238	PERTENGO	VERCELLI	PIEMONTE
239	PEZZANA	VERCELLI	PIEMONTE
240	PIEVE ALBIGNOLA	PAVIA	LOMBARDIA
241	PIEVE DEL CAIRO	PAVIA	LOMBARDIA
242	PIEVE EMANUELE	MILANO	LOMBARDIA
243	PIEVE FISSIRAGA	LODI	LOMBARDIA
244	PIEVE PORTO MORONE	PAVIA	LOMBARDIA
245	POIRINO	TORINO	PIEMONTE
246	POMARO MONFERRATO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
247	PORTO MANTOVANO	MANTOVA	LOMBARDIA
248	PORTO TOLLE	ROVIGO	VENETO
249	PRAROLO	VERCELLI	PIEMONTE
250	PREDOSA	ALESSANDRIA	PIEMONTE
251	QUINTO VERCELLESE	VERCELLI	PIEMONTE
252	RECETTO	NOVARA	PIEMONTE
253	RIOLA SARDO	ORISTANO	SARDEGNA
254	RIVAROLO CANAVESE	TORINO	PIEMONTE
255	RIVE	VERCELLI	PIEMONTE
256	ROASIO	VERCELLI	PIEMONTE
257	ROBBIO	PAVIA	LOMBARDIA
258	RODIGO	MANTOVA	LOMBARDIA
259	ROGNANO	PAVIA	LOMBARDIA
260	ROMENTINO	NOVARA	PIEMONTE
261	RONCARO	PAVIA	LOMBARDIA
262	RONCOFERRARO	MANTOVA	LOMBARDIA
263	RONSECCO	VERCELLI	PIEMONTE
264	ROSASCO	PAVIA	LOMBARDIA
265	ROSATE	MILANO	LOMBARDIA
266	ROVASENDA	VERCELLI	PIEMONTE
267	ROVERBELLA	MANTOVA	LOMBARDIA
268	ROZZANO	MILANO	LOMBARDIA
269	SALARA	ROVIGO	VENETO
270	SALASCO	VERCELLI	PIEMONTE

N°	COMUNE	PROVINCIA	REGIONE
271	SALI VERCELLESE	VERCELLI	PIEMONTE
272	SALIZZOLE	VERONA	VENETO
273	SALUSSOLA	BIELLA	PIEMONTE
274	SALUZZO	CUNEO	PIEMONTE
275	SAN BENIGNO CANAVESE	TORINO	PIEMONTE
276	SAN DONATO MILANESE	MILANO	LOMBARDIA
277	SAN GAVINO MONR.	CAGLIARI	SARDEGNA
278	SAN GENESIO ED UNITI	PAVIA	LOMBARDIA
279	SAN GERMANO VERCELLESE	VERCELLI	PIEMONTE
280	SAN GIACOMO VERCELLESE	VERCELLI	PIEMONTE
281	SAN GIORGIO DI LOMELLINA	PAVIA	LOMBARDIA
282	SAN GIORGIO DI MANTOVA	MANTOVA	LOMBARDIA
283	SAN GIULIANO MILANESE	MILANO	LOMBARDIA
284	SAN MARTINO SICCOMARIO	PAVIA	LOMBARDIA
285	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	VENEZIA	VENETO
286	SAN NAZZARO SESIA	NOVARA	PIEMONTE
287	SAN PIETRO IN CASALE	BOLOGNA	EMILIA ROMAGNA
288	SAN PIETRO MOSEZZO	NOVARA	PIEMONTE
289	SAN RAFFAELE CIMENA	TORINO	PIEMONTE
290	SAN VERO MILIS	ORISTANO	SARDEGNA
291	SAN ZENONE AL PO	PAVIA	LOMBARDIA
292	SANFRE'	CUNEO	PIEMONTE
293	SANNAZZARO DE' BURGONDI	PAVIA	LOMBARDIA
294	SANTA CRISTINA E BISSONE	PAVIA	LOMBARDIA
295	SANTA GIUSTA	ORISTANO	SARDEGNA
296	SANT'ALESSIO CON VIALONE	PAVIA	LOMBARDIA
297	SANT'ANGELO LODIGIANO	LODI	LOMBARDIA
298	SANT'ANGELO LOMELLINA	PAVIA	LOMBARDIA
299	SANTHIA'	VERCELLI	PIEMONTE
300	SARTIRANA LOMELLINA	PAVIA	LOMBARDIA
301	SAVIGLIANO	CUNEO	PIEMONTE
302	SCALDASOLE	PAVIA	LOMBARDIA
303	SCALENGHE	TORINO	PIEMONTE
304	SECUGNAGO	LODI	LOMBARDIA
305	SEMIANA	PAVIA	LOMBARDIA
306	SENNA LODIGIANA	LODI	LOMBARDIA
307	SIAMAGGIORE	ORISTANO	SARDEGNA
308	SILLAVENGO	NOVARA	PIEMONTE
309	SIMAXIS	ORISTANO	SARDEGNA
310	SIZIANO	PAVIA	LOMBARDIA
311	SOLARUSSA	ORISTANO	SARDEGNA
312	SOLIERA	MODENA	EMILIA ROMAGNA
313	SOMMO	PAVIA	LOMBARDIA
314	SORGA'	VERONA	VENETO
315	SOZZAGO	NOVARA	PIEMONTE

N°	COMUNE	PROVINCIA	REGIONE
316	SPESSA	PAVIA	LOMBARDIA
317	STROPPIANA	VERCELLI	PIEMONTE
318	SUARDI	PAVIA	LOMBARDIA
319	SUSTINENTE	MANTOVA	LOMBARDIA
320	TAGLIO DI PO	ROVIGO	VENETO
321	TAVAZZANO CON VILLAVESCO	LODI	LOMBARDIA
322	TERDOBBIATE	NOVARA	PIEMONTE
323	TICINETO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
324	TORNACO	NOVARA	PIEMONTE
325	TORRE BERETTI E CASTELLARO	PAVIA	LOMBARDIA
326	TORRE D'ARESE	PAVIA	LOMBARDIA
327	TORRE DE' NEGRI	PAVIA	LOMBARDIA
328	TORRE D'ISOLA	PAVIA	LOMBARDIA
329	TORREVECCHIA PIA	PAVIA	LOMBARDIA
330	TORRI DI QUARTESOLO	VICENZA	VENETO
331	TRAMATZA	ORISTANO	SARDEGNA
332	TRAVACO' SICCOMARIO	PAVIA	LOMBARDIA
333	TRECATE	NOVARA	PIEMONTE
334	TREVENZUOLO	VERONA	VENETO
335	TREZZANO SUL NAVIGLIO	MILANO	LOMBARDIA
336	TRICERRO	VERCELLI	PIEMONTE
337	TRINO	VERCELLI	PIEMONTE
338	TRIVOLZIO	PAVIA	LOMBARDIA
339	TROMELLO	PAVIA	LOMBARDIA
340	TRONZANO VERCELLESE	VERCELLI	PIEMONTE
341	TROVO	PAVIA	LOMBARDIA
342	VALEGGIO	PAVIA	LOMBARDIA
343	VALERA FRATTA	LODI	LOMBARDIA
344	VALLE LOMELLINA	PAVIA	LOMBARDIA
345	VALLE SALIMBENE	PAVIA	LOMBARDIA
346	VALMACCA	ALESSANDRIA	PIEMONTE
347	VAPRIO D'AGOGNA	NOVARA	PIEMONTE
348	VELEZZO LOMELLINA	PAVIA	LOMBARDIA
349	VELLEZZO BELLINI	PAVIA	LOMBARDIA
350	VERCELLI	VERCELLI	PIEMONTE
351	VERMEZZO	MILANO	LOMBARDIA
352	VERNATE	MILANO	LOMBARDIA
353	VERRONE	BIELLA	PIEMONTE
354	VESPOLATE	NOVARA	PIEMONTE
355	VICOLUNGO	NOVARA	PIEMONTE
356	VIDIGULFO	PAVIA	LOMBARDIA
357	VIGASIO	VERONA	VENETO
358	VIGEVANO	PAVIA	LOMBARDIA
359	VILLA BISCOSSI	PAVIA	LOMBARDIA
360	VILLANOVA BIELLESE	BIELLA	PIEMONTE

N°	COMUNE	PROVINCIA	REGIONE
361	VILLANOVA D'ARDENGHI	PAVIA	LOMBARDIA
362	VILLANOVA DEL SILLARO	LODI	LOMBARDIA
363	VILLANOVA MONFERRATO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
364	VILLANTERIO	PAVIA	LOMBARDIA
365	VILLARBOIT	VERCELLI	PIEMONTE
366	VILLATA	VERCELLI	PIEMONTE
367	VILLIMPENTA	MANTOVA	LOMBARDIA
368	VINZAGLIO	NOVARA	PIEMONTE
369	VISTARINO	PAVIA	LOMBARDIA
370	ZECCONE	PAVIA	LOMBARDIA
371	ZEDDIANI	ORISTANO	SARDEGNA
372	ZELO SURRIGONE	MILANO	LOMBARDIA
373	ZEME	PAVIA	LOMBARDIA
374	ZERBO	PAVIA	LOMBARDIA
375	ZERBOLO'	PAVIA	LOMBARDIA
376	ZERFALIU	ORISTANO	SARDEGNA
377	ZIBIDO SAN GIACOMO	MILANO	LOMBARDIA
378	ZINASCO	PAVIA	LOMBARDIA

LISTA COMUNI ZONA 2

N°	COMUNE	PROVINCIA	REGIONE
1	BERGANTINO	ROVIGO	VENETO
2	BOVOLONE	VERONA	VENETO
3	BREMBIO	LODI	LOMBARDIA
4	BUSTO GAROLFO	MILANO	LOMBARDIA
5	CAMISANO VICENTINO	VICENZA	VENETO
6	CANARO	ROVIGO	VENETO
7	CAPRIVA DEL FRIULI	GORIZIA	FRIULI VENZIA GIULIA
8	CARAVAGGIO	BERGAMO	LOMBARDIA
9	CARPIGNANO SESIA	NOVARA	PIEMONTE
10	CASTEGNATO	BRESCIA	LOMBARDIA
11	CASTELBELFORTE	MANTOVA	LOMBARDIA
12	CASTIRAGA VIDARDO	LODI	LOMBARDIA
13	CAVERNAGO	BERGAMO	LOMBARDIA
14	CEREA	VERONA	VENETO
15	CHIOGGIA	VENEZIA	VENETO
16	CONTARINA	ROVIGO	VENETO
17	CORBETTA	MILANO	LOMBARDIA
18	CORBOLA	ROVIGO	VENETO
19	COSSATO	BIELLA	PIEMONTE
20	DRESANO	MILANO	LOMBARDIA
21	FABBRICO	REGGIO EMILIA	EMILIA ROMAGNA
22	FARA NOVARESE	NOVARA	PIEMONTE
23	FOSSANO	CUNEO	PIEMONTE
24	GALGAGNANO	LODI	LOMBARDIA
25	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MANTOVA	LOMBARDIA
26	ISOLA S. ANTONIO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
27	JESI	ANCONA	MARCHE
28	LONGARE	VICENZA	VENETO
29	MACERATA	MACERATA	MARCHE
30	MARTINENGO	BERGAMO	LOMBARDIA
31	MASSALENGO	LODI	LOMBARDIA
32	MEDIGLIA	MILANO	LOMBARDIA
33	MONTEU DE PO	TORINO	PIEMONTE
34	MOZZANICA	BERGAMO	LOMBARDIA
35	ORBETELLO	GROSSETO	TOSCANA
36	OSIMO	ANCONA	MARCHE
37	OSTELLATO	FERRARA	EMILIA ROMAGNA
38	OZIERI	SASSARI	SARDEGNA
39	OZZANO MONFERRATO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
40	PALAZZOLO DELLO STELLA	UDINE	FRIULI
41	PARABIAGO	MILANO	LOMBARDIA
42	PAVIA DI UDINE	UDINE	FRIULI
43	PINETO	TERAMO	ABRUZZI
44	PIOBESI TORINESE	TORINO	PIEMONTE
45	PORTO VIRO	ROVIGO	VENETO
46	RIO SALICETO	REGGIO EMILIA	EMILIA ROMAGNA
47	RIVAROSSA	TORINO	PIEMONTE
48	ROBECCO SUL NAVIGLIO	MILANO	LOMBARDIA
49	RODANO	MILANO	LOMBARDIA
50	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TERAMO	ABRUZZI
51	SALERANO SUL LAMBRO	LODI	LOMBARDIA
52	SALUGGIA	VERCELLI	PIEMONTE
53	SAN NICOLO' D'ARCIDANO	ORISTANO	SARDEGNA
54	SAN MARTINO IN STRADA	LODI	LOMBARDIA
55	SETTALA	MILANO	LOMBARDIA
56	SEZZADIO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
57	SINNAI	CAGLIARI	SARDEGNA
58	SISSA	PARMA	EMILIA ROMAGNA
59	SIURGUS DONIGALA	CAGLIARI	SARDEGNA
60	TRESIGALLO	FERRARA	EMILIA ROMAGNA
61	TRUCAZZANO	MILANO	LOMBARDIA
62	VANZAGO	MILANO	LOMBARDIA
63	VIGNATE	MILANO	LOMBARDIA
64	VILLAFRANCA PIEMONTE	TORINO	PIEMONTE
65	VILLAPUTZU	CAGLIARI	SARDEGNA
66	VILLAURBANA	ORISTANO	SARDEGNA
67	VIZZOLO PREDABISSI	MILANO	LOMBARDIA
68	ZELO BUON PERSICO	LODI	LOMBARDIA

LISTA COMUNI ZONA 3

Tutti gli altri comuni d'Italia

ALLEGATO C

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO A6 - DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 1992, (MODIFICATA DAL REG. CE 21/2004) RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI, ARTICOLI 3, 4 E 5.

ATTO A7 - REGOLAMENTO 2629/97 (ABROGATO DAL 911/2004) CHE STABILISCE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. 820/97 (ABROGATO DAL REG. 1760/2000) PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E I PASSAPORTI PREVISTI DAL SÌSTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI, ARTICOLO 6 E ARTICOLO 8.

ATTO A8 - REGOLAMENTO 1760/2000 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO 820/97, ARTICOLO 4 E ARTICOLO 7.

ATTO A8 BIS - REGOLAMENTO (CE) 21/2004 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2003 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) 1782/2003 E LE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE (GU L 5 DEL 9.1.2001, PAGINA 8), ARTICOLI 3, 4 E 5.

Base giuridica (Recepimento)

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."**
- **Decreto legislativo 196/99 decreto di attuazione della direttiva CE 97/12, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina**
- **D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini"**
- **Legge 29 dicembre 2000, n 422 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europee - Legge comunitaria 2000.**
- **DM 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. 26 marzo 2002 n. 72) e successive modifiche.**
- **DM 7 giugno 2002 – Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (Supplemento Ordinario n. 137 GU n. 152 del 1-7-2000) e successive modifiche.**
- **Legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 9 del 27 aprile 1995 e successive modifiche, recante disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura.**

05A03858

DECRETO 29 marzo 2005.

Abrogazione del decreto ministeriale 2 agosto 2004, n. 37307, relativo al riconoscimento dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione, della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista la circolare n. 2 del 29 gennaio 1997 con la quale sono state impartite le istruzioni per la compilazione delle schede di rilevazione dei dati tecnici aziendali previsti dal citato decreto interministeriale;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1997 con il quale sono state definite le tariffe poste a carico degli enti richiedenti il predetto riconoscimento ufficiale;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2004, n. 37307 con il quale la ditta «Consorzio Provinciale per la Frutticoltura di Sassari», con sede legale in Sassari, via Adua n. 2/c è stata riconosciuta idonea a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari;

Considerato che, in seguito alla verifica ispettiva svoltasi nei giorni 18 - 19 gennaio 2005, il gruppo ispettivo ha ritenuto la ditta «Consorzio Provinciale per la Frutticoltura di Sassari» non idonea a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari;

Considerato che in data 21 febbraio 2005 il Comitato consultivo sopracitato, previo esame del verbale ispettivo, ha espresso parere sfavorevole al riconoscimento dell'idoneità da parte della ditta «Consorzio Provinciale per la Frutticoltura di Sassari» a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari;

Decreta:

Articolo unico

1. Il riconoscimento concesso a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari alla ditta «Consorzio Provinciale per la Frutticoltura di Sassari», con sede legale in Sassari, via Adua n. 2/c con decreto ministeriale 2 agosto 2004, n. 37307 è revocato.

2. Il decreto ministeriale 2 agosto 2004, n. 37307 di cui al comma 1 è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2005

Il direttore generale: ABATE

05A04065

DECRETO 11 aprile 2005.

Iscrizione della varietà di erba fienarola nei registri delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. l096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 30 gennaio 2004 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di specie agraria indicata nel dispositivo;

Considerato che per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione;

Considerata la proposta di una nuova denominazione avanzata dal responsabile della conservazione in purezza della varietà;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

ERBA FIENAROLA (USO NON FORAGGERO)

Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione in purezza
008010	Sorbonne	DLF Trifolium S/A - DK

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2005

Il direttore generale: Abate

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

05A04076

DECRETO 11 aprile 2005.

Variazione della denominazione della varietà di patata «Delica» in «Daniela».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale del 16 aprile 2003, *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 2003, con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, la varietà di patata denominata «Delica»;

Visto l'art. 17-*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Considerata la proposta di una nuova denominazione avanzata dal responsabile della conservazione in purezza della varietà;

Considerato che il controllo della nuova denominazione ha dato esito positivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di patata «Delica», iscritta con decreto ministeriale del 16 aprile 2003, è modificata in «Daniela».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2005

Il direttore generale: Abate

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

05A04075

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 marzo 2005.

Variazione tecnica dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Karate Zeon», registrato al n. 10944.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (5.0. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto 27 agosto 2004, concernente «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione», e in particolare l'allegato 1;

Visto il decreto del 5 giugno 2001, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo del 31 maggio 2004, con il quale è stato registrato al n. 10944, il prodotto fitosanitario denominato «Karate Zeon», dell'impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in Milano, via Gallarate, 139, preparato in stabilimenti di produzione già autorizzati;

Visto il parere espresso in data 4 dicembre 2003 dal gruppo residui della commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alla decisione che un prodotto fitosanitario autorizzato sul radicchio può essere utilizzato anche sulla cicoria e viceversa, a condizione che tali impieghi siano riportati esplicitamente in etichetta;

Vista la domanda presentata in data 14 febbraio 2005 dall'impresa medesima, diretta ad ottenere l'autorizzazione all'estensione dei campi d'impiego relativamente alla coltura del radicchio, del prodotto sopracitato;

Decreta:

È autorizzata la modifica del testo dell'etichetta, relativamente all'estensione d'impiego sulla coltura del radicchio, del prodotto fitosanitario denominato «Karate Zeon», dell'impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in Milano, via Gallarate, 139, registrato al n. 10944 con decreto del 5 giugno 2001, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 31 maggio 2004.

Il prodotto è importato, in confezioni pronte per l'impiego, dallo stabilimento dell'impresa estera Syngenta Chemicals B.V. - Seneffe (Belgio).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 50-100-250, litri 1.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

syngenta

KARATE XPRESS

Insetticida in granuli idrosospensibili

COMPOSIZIONE

Lambda-cialotrina pura	g 2,5
Coformulanti q.b. a	g 100

Irritante per la pelle.
Rischio di gravi lesioni oculari.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – Milano

Stabilimento di produzione:
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Sanità n. 8259 del 04.05.93

Partita n.:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

kg 1

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali.
Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Consultare un Centro Antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Tossico per i pesci, nocivo per gli insetti utili.
Non trattare in fioritura.
Divieto di impiego in serra.

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta:
Finocchio, ravanello, carota, zucchino, aglio, porro, cipolla, lenticchia, fagiolino, peperone, melanzana, pomodoro: **3 giorni.**
Arancio, pesco, albicocco, ciliegio, susino, melo, pero, fragola, actinidia, ribes nero, uva spina, lampone, mandorlo, nocciolo, barbabietola da zucchero, cavoli a infiorescenza (cavolfiore, cavolo broccolo), cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles, carciofo, cicoria, radicchio, sedano, cetriolo, fava, fagiolo, pisello, erba medica: **7 giorni.**
Mais, patata, colza, ravizzone, soia, luppolo, arachide, cotone, prati, pascoli, mais da foraggio, loglio e barbabietola da foraggio: **15 giorni.**
Vite: **21 giorni.**
Frumento, orzo, avena, segale, sorgo: **30 giorni.**
Tabacco: **60 giorni.**
Girasole: **70 giorni.**

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

CARATTERISTICHE
KARATE XPRESS è un nuovo insetticida fotostabile dotato di ampio spettro d'azione ed elevata efficacia. Esso agisce essenzialmente per contatto e secondariamente per ingestione, possiede effetto repellente ed evidenzia la propria attività anche con piccole quantità di principio attivo. KARATE XPRESS unisce un rapido potere abbattente ad una persistente capacità protettiva. La particolare formulazione in granuli idrosospensibili riduce la formazione di polveri o vapori.

MODALITÀ DI IMPIEGO
KARATE XPRESS si impiega contro le infestazioni parassitarie sin dai primi stadi di sviluppo, quando queste si palesano nell'ambito di un regolare monitoraggio delle colture da difendere. KARATE XPRESS si disperde in acqua e si distribuisce con attrezzature a medio (200-700 lt/ha) ed alto (700-1000 lt/ha) volume. E' importante assicurare una uniforme copertura della vegetazione da proteggere e favorire il contatto del prodotto con i parassiti; perciò impiegare i volumi maggiori in presenza sia di vegetazione fitta sia di piante di grande sviluppo. Come buona pratica si consiglia, al termine del trattamento delle colture, di risciacquare l'attrezzatura con acqua ed AGRAL (50 ml/100 lt d'acqua).

FITOTOSSICITÀ
In assenza di esperienza ed in presenza di varietà di recente introduzione o poco diffuse, effettuare, prima del trattamento, piccole prove di saggio. Ciò è particolarmente necessario con le floreali, ornamentali ed ortaggi in conseguenza della continua innovazione sia di specie sia di selezioni vegetali.

Altro stabilimento di produzione:
TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)

Stabilimenti di confezionamento:
SCAM S.r.l. - S. Maria di Mugnano (MO)
Fitoformula S.r.l. - Aprilia (LT)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Attignours - 73130 La Chambre (Francia)

Altre taglie:
g 10; g 50; g 100; g 250; g 500

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI

Le dosi sotto indicate sono espresse in ml/100 l d'acqua e vanno riferite ai trattamenti con i volumi d'acqua più idonei e normalmente usati per la coltura interessata. Nel caso di applicazioni a volume ridotto mantenere, per unità di superficie, le stesse dosi che verrebbero impiegate con il volume normale. In ogni caso, per le colture arboree indicate, non superare le seguenti dosi per ettaro: agrumi, vite, pesco: 400 ml/ha; pomacee: 350 ml/ha; albicocco: 300 ml/ha; ciliegio, susino, nocciolo, mandorlo: 250 ml/ha; actinidia: 150 ml/ha.
Per l'intervento su nottue, da effettuarsi a pieno campo, le dosi sono espresse per unità di superficie (ml/ha). Per favorire il contatto con i parassiti ed in particolare in presenza di Psilla e di superfici fogliari ricche di cere e peli, aggiungere AGRAL (50 ml/hl).

Coltura	Parassiti	Dose (ml/100 ℓ)
Agrumi (Arancio)	Afidi (foglie non accartocciate)	10 - 15
	Mosca, cimice verde	15 - 20
Drupacee (Albicocco, ciliegio, pesco, susino)	Afidi (foglie non accartocciate)	10 - 15
	Mosca della frutta	15 - 25
	Lepidotteri in genere (cidia, anarsia)	25 - 30
	Cocciniglie (trattamenti estivi su neanidi)	25 - 40
	Tripidi	15 - 20
Pomacee (Melo, pero)	Afidi (foglie non accartocciate)	15 - 20
	Cemiostoma, litocollete (prima della comparsa delle mine ed in presenza di uova mature della 1a generazione), carpocapsa	15 - 25
	Ricamatrici estive e lepidotteri	20 - 25
	Psilla del pero: 1° intervento (adulti svernanti) 2° intervento (prime neanidi della 2ª gen.) normalmente in maggio	 20 - 25 25 - 35
Mandorlo, nocciolo	Agrilo (adulti e forme larvali esterne), maggiolino (sulla vegetazione)	20 - 25
Actinidia, Fragola, e fruttiferi minori (lampone, ribes nero, uva spina)	Afidi (foglie non accartocciate)	10 - 15
	Lepidotteri tortricidi	20 - 25
Vite	Tignola e tignoletta: 1ª generazione 2ª generazione	 25 - 30 30 - 40
	Cocciniglie (trattamenti estivi su neanidi)	25 - 40
	Cicaline	15 - 25
	Sigaraio	25 - 30

Coltura	Parassita	Dose (ml/100 l)
Orticole (Per la lista della colture vedere nota in fondo alla tabella)	Afidi (foglie non accartocciate), mosca bianca	10 - 15
	Dorifora, cavolaia, tripidi, piralidi	15 - 20
	Cimici	20 - 25
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	100 -125 ml/ha
Barbabietola da Zucchero	Altica	15 - 20
	Afidi (foglie non accartocciate)	10 - 15
	Cleono, lisso	20 - 25
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	100 -125 ml/ha
Cereali (Avena, frumento, mais, orzo, segale, sorgo)	Afidi, lema, tripidi, cecidomia, idrellia	15 - 20
	Piralide	20 - 25
	Nottue (allo scoperto)	100 -125 ml/ha
Oleaginose (Arachide, colza, cotone, girasole, soia, ravizzone)	Afidi (foglie non accartocciate)	10 - 15
	Altica, meligete e tentredine	15 - 20
	Cimici e cecidomia	20 - 30
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	100 -125 ml/ha
Luppolo	Afidi (foglie non accartocciate)	10 - 15
Foraggere (Barbabietola da foraggio, erba medica, loglio, mais, prati-pascoli)	Afidi (foglie non accartocciate), apion, fitonomo	15 - 30
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	100 -125 ml/ha
Tabacco	Afidi e mosca bianca	10 - 15
	Tripidi e pulce del tabacco	15 - 20
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	100 -125 ml/ha
Floreali ed ornamentali	Afidi e mosca bianca (foglie non accartocciate)	10 - 15
	Tripidi	15 - 20
	Bega del garofano (su larve prima che penetrino)	25 - 30
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	100 -125 ml/ha
Forestali (in vivaio)	Afidi	15 - 20
	Processionaria (forme migranti)	15 - 20
	Tingide americana	20 - 25
	Lepidotteri defogliatori	15 - 25

Orticole: aglio, carota, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles, carciofo, cetriolo, cicoria, radicchio, cipolla, fagiolo, fagiolino, fava, finocchio, lenticchia, melanzana, patata, peperone, pisello, pomodoro, porro, sedano, ravanello, zucchino.
Nota: nel caso del carciofo non superare la dose massima di 150 ml/ha

Attenzione:
- Adottare le dosi maggiori in presenza di forti attacchi.
- Ripetere i trattamenti in accordo al ciclo biologico del parassita.
- In presenza di: andamento climatico anomalo, specie poco note e infestazioni al di fuori della norma, si consiglia di consultare un tecnico esperto al fine di adottare la difesa più idonea.
- Per un razionale impiego del prodotto, si consideri che la sua azione repellente non invita l'avvicinamento degli insetti pronubi all'area trattata e ciò per circa 2-6 ore, periodo oltre il quale il rischio per gli impollinatori risulta significativamente ridotto.
- Conservare a temperatura superiore a 5°C, in ambiente asciutto

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

0104

05A03916

DECRETO 7 aprile 2005.

Conferma del carattere scientifico dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico «Istituti Ortopedici Rizzoli», in Bologna.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Acquisita l'istanza del 9 gennaio 2004 da parte dell'IRCCS «Istituti Ortopedici Rizzoli» con sede legale in Bologna, per la conferma del carattere scientifico dell'Istituto, per la disciplina di ortopedia e traumatologia;

Vista la nota della Regione Emilia-Romagna, prot. ASS/SAS/04/28147 del 27 luglio 2004, con cui si è dichiarato di non voler trasformare l'IRCCS «Istituti Ortopedici Rizzoli» in Fondazione IRCCS e si è trasmessa la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1469 del 19 luglio 2004, con cui è stata riconosciuta la coerenza con la programmazione sanitaria regionale della conferma del carattere scientifico presentata dall'Istituto;

Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata presso gli «Istituti Ortopedici Rizzoli» in data 27 settembre 2004;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad h), del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 3 febbraio 2005;

Visto l'Atto di intesa, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sottoscritto il 1° luglio 2004 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, concernente gli IRCCS non trasformati in Fondazioni;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 secondo cui ogni tre anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3;

Decreta:

È confermato, per un periodo di tre anni, il riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico «Istituti Ortopedici Rizzoli» con sede legale in Bologna, via di Barbiano, 1/10 per la disciplina di ortopedia e traumatologia.

Roma, 7 aprile 2005

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il presidente della Regione
ERRANI

05A03945

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 5 aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Ivrea.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio di Ivrea il giorno 18 marzo 2005.

Motivazioni.

La dispozione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL FP, CISL FPS, UIL PA, Comitati di base, S.IN.COBAS, CISAL, Unione sindacati europei, per l'intera giornata del 18 marzo 2005, si è verificato il mancato funzionamento dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate di Ivrea.

Il Garante del contribuente - ufficio del Piemonte, con nota prot. n. SP/GB/221/2005 del 29 marzo 2005, nulla oppone.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 5 aprile 2005

Il direttore regionale: MICELI

05A03794

PROVVEDIMENTO 5 aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Tortona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio di Tortona il giorno 18 marzo 2005.

Motivazioni.

La dispozione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL FP, CISL FPS, UIL PA, Comitati di base, S.IN.COBAS, CISAL, Unione sindacati europei, per l'intera giornata del 18 marzo 2005, si è verificato il mancato funzionamento dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate di Tortona.

Il Garante del contribuente - ufficio del Piemonte, con nota prot. n. SP/GB/221/2005 del 29 marzo 2005, nulla oppone.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 5 aprile 2005

Il direttore regionale: MICELI

05A03793

PROVVEDIMENTO 5 aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Vercelli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme nel seguito del presente;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del P.R.A. di Vercelli in data 18 marzo 2005.

Motivazioni.

L'ufficio del pubblico registro automobilistico di Vercelli, a causa dello sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali, è stato chiuso al pubblico il giorno 18 marzo 2005. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica di Torino, con nota n. 2403/APC/05 (14.4) del 5 aprile 2005, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 7, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 5 aprile 2005

Il direttore regionale: MICELI

05A03791

PROVVEDIMENTO 5 aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Saluzzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio di Saluzzo il giorno 18 marzo 2005.

Motivazioni.

La dispozione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL FP, CISL FPS, UIL PA, Comitati di base, S.IN.COBAS, CISAL, Unione sindacati europei, per l'intera giornata del 18 marzo 2005, si è verificato il mancato funzionamento dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate di Saluzzo.

Il Garante del contribuente - ufficio del Piemonte, con nota prot. n. SP/GB/221/2005 del 29 marzo 2005, nulla oppone.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 5 aprile 2005

Il direttore regionale: MICELI

05A03792

PROVVEDIMENTO 5 aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa, il giorno 18 marzo 2005, per l'intera giornata.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato per sciopero generale, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica di Firenze.

Riferimenti normativi:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 5 aprile 2005

Il direttore regionale: DI IORIO

05A03686

PROVVEDIMENTO 5 aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze, il giorno 18 marzo 2005, per l'intera giornata.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato per sciopero generale, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 5 aprile 2005

Il direttore regionale: DI IORIO

05A03685

PROVVEDIMENTO 5 aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato, il giorno 18 marzo 2005, per l'intera giornata.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica di Firenze.

Riferimenti normativi:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 5 aprile 2005

Il direttore regionale: DI IORIO

05A03684

PROVVEDIMENTO 6 aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena, il giorno 18 marzo 2005, per l'intera giornata.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato per sciopero generale, eseguita dall'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Siena, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla procura generale della Repubblica di Firenze.

Riferimenti normativi:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 6 aprile 2005

Il direttore regionale: DI IORIO

05A03678

PROVVEDIMENTO 11 aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Roma nel giorno 18 marzo 2005.

Motivazione.

Il presente atto dispone il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Roma in quanto con nota prot. 1306 del 18 marzo 2005 la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma ha comunicato a questa Direzione regionale, per i provvedimenti di competenza, la chiusura al pubblico del suddetto ufficio per la giornata del 18 marzo 2005, a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592

Decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2005

Il direttore regionale: DE MUTIIS

05A03914

PROVVEDIMENTO 14 aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

Art. 1.

Mancato funzionamento

È accertato, per la giornata del 17 marzo 2005, il parziale mancato funzionamento al pubblico, dalle ore 12 alle ore 12,30 dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Perugia e dell'ufficio assistenza bollo.

Motivazioni.

L'ufficio sopra individuato non ha operato dalle ore 12 alle ore 12,30 nella giornata del 17 marzo 2005 per assemblea del personale, come da comunicazioni dell'A.C.I. - ufficio del P.R.A. di Perugia con nota prot. n. 467 del 21 marzo 2005, e della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia con nota del 23 marzo 2005, prot. n. 1393, che ha attestato l'avvenuta chiusura dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'ufficio assistenza bollo.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 14 aprile 2005

Il direttore regionale: TIEZZI

05A03907

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 15 aprile 2005.

Rettifica dell'allegato *A* (già *B*) al decreto 28 novembre 2001, n. 33312, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INAIL.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali.

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33312 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 268 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 22 novembre 2001, in capo all'INAIL dei beni immobili compresi negli allegati al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenchi trasmessi con nota del 27 novembre 2001;

Visto il comunicato di rettifica dell'Agenzia del demanio relativo al decreto 28 novembre 2001, recante «Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 2002;

Visto il decreto n. 6176 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 6 marzo 2002 con il quale sono state apportate integrazioni e rettifiche all'allegato *A* (già *B)* del decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 11855 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 15 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 9 maggio 2002 con il quale sono state apportate integrazioni e rettifiche all'allegato *A* (già *B)* del decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 21686 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 2002 con il quale sono state apportate integrazioni e rettifiche all'allegato *A* (già *B)* del decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 33545 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 2 ottobre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 2002

con il quale sono state apportate rettifiche ed integrazioni all'allegato *A* (già *B)* del decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 39877 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 12 novembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* (già *B)* al decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 43680 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 17 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* (già *B)* al decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 6467 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 17 febbraio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* (già *B)* al decreto 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 12113 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* (già *B)* al decreto 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 24650 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 23 giugno 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 2 luglio 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* (già *B)* al decreto 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 27094 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 luglio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 2004 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* (già *B)* al decreto 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 36169 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 24 gennaio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005 con il quale sono state apportate rettifiche agli Allegati *A* (già *B)* e B (già *A)* al decreto 33312 del 28 novembre 2001;

Vista la nota prot. n. 1131 del 10 marzo 2005 con la quale l'INAIL ha segnalato la necessità di apportare rettifiche all'allegato *A* (già *B)* del suddetto decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 33312 del 28 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato *A* (già *B)* facente parte integrante del decreto n. 33312 emanato dal direttore dell'Agenzia del Demanio in data 28 novembre 2001;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* (già *B)* al decreto n. 33312 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001, è rettificato come segue:

le unità immobiliari site in Bologna — via Barbieri nn.1/3 - partita catastale 6056 - foglio 115 - mappale 26 - subalterno 4 duplicato - di cui alla pagina 56 del Supplemento Ordinario n. 268 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001 sono identificate dal subalterno 5.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2005

Il direttore: SPITZ

05A04061

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 12 aprile 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Imperia in data 18 marzo 2005, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Imperia;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato servizio è da attribuirsi allo sciopero indetto il giorno 18 marzo 2005 che ha determinato la chiusura al pubblico dei servizi medesimi;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 12 aprile 2005 protocollo n. 3284;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

il giorno 18 marzo 2005 Regione Liguria: Ufficio provinciale di Imperia;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 12 aprile 2005

Il direttore regionale: GRIFFA

05A03918

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 7 febbraio 2005.

Mancato rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali «Noradrenalina Tartrato Medacta» e «Papaverina Cloridrato Medacta». (Determinazione n. 32).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI FARMACI

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la determina del 16 settembre 2004 concernente lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia italiana del farmaco, che è assicurato dagli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in particolare l'art. 11, il quale prevede che le autorizzazioni all'immissione in commercio abbiano durata quinquennale e che al rinnovo delle stesse si proceda dietro esplicita domanda delle società interessate;

Considerato che la società Medacta S.A. non ha presentato domanda di rinnovo dei farmaci oggetto della presente determinazione;

Considerato che il mancato rinnovo, disciplinato dal comma 4 del citato art. 11, comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione alla scadenza del quinquennio;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Per le considerazioni di cui in premessa, l'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci preconfezionati prodotti industrialmente compresi nel Formulario unico nazionale di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1993, indicati nell'allegato 1 che è parte integrante della presente determinazione, registrati a nome della società Medacta S.A., con sede 50 Val Fleuri, L-1526 Lussemburgo, non è rinnovata.

La presente determinazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2005

Il dirigente: GUALANO

ALLEGATO

Medicinale: NORADRENALINA TARTRATO MEDACTA.
Confezioni:
A.I.C. n. 030930010 - fiala 2 mg/1 ml (sospesa);
A.I.C. n. 030930022 - 5 fiale 2 mg/1 ml (sospesa);
A.I.C. n. 030930034 - 10 fiale 2 mg/1ml (sospesa);
A.I.C. n. 030930046 - 50 fiale 2 mg/1 ml (sospesa);
A.I.C. n. 030930059 - 100 fiale 2 mg/1 ml (sospesa).

Medicinale: PAPAVERINA CLORIDRATO MEDACTA.
Confezioni:
A.I.C. n. 030932014 - 30 mg/2 ml fiala 2 ml;
A.I.C. n. 030932026 - 50 mg/3 ml fiala 3 ml;
A.I.C. n. 030932038 - 5 fiale 30 mg/2 ml;
A.I.C. n. 030932040 - 10 fiale 30 mg/2 ml;
A.I.C. n. 030932053 - 50 fiale 30 mg/2 ml;
A.I.C. n. 030932065 - 100 fiale 30 mg/2 ml;
A.I.C. n. 030932077 - 5 fiale 50 mg/3 ml (sospesa);
A.I.C. n. 030932089 - 10 fiale 50 mg/3 ml (sospesa);
A.I.C. n. 030932091 - 50 fiale 50 mg/3 ml (sospesa);
A.I.C. n. 030932103 - 100 fiale 50 mg/3 ml (sospesa).

05A03760

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 29 marzo 2005.

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di utilizzo dei terminali di Gnl per il secondo periodo di regolazione. (Deliberazione n. 52/05).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 marzo 2005;

Visti:

la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;

la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2001, n. 120/01 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 120/01);

la deliberazione dell'Autorità 20 luglio 2004, n. 120/04;

la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2004, n. 141/04;

la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2004, n. 184/04;

la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2004, n. 206/04;

la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2005, n. 46/05;

il documento per la consultazione «Garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto e norme per la predisposizione dei codici di rigassificazione» diffuso il 14 luglio 2004;

Considerato che:

l'art. 1, comma 1, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità persegue la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore del gas, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati del Governo; e che il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;

l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00 prevede, tra l'altro, che l'Autorità determini le tariffe per l'utilizzo dei terminali di Gnl in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito;

con la deliberazione n. 120/01, l'Autorità ha stabilito i criteri per la determinazione delle tariffe per l'utilizzo dei terminali di Gnl per il primo periodo di regolazione, compreso tra il 1° ottobre 2001 e il 30 settembre 2005;

Ritenuto necessario:

avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di utilizzo dei terminali di Gnl per il secondo periodo di regolazione;

individuare alcune esigenze generali di cui tenere conto ai fini della formazione dei provvedimenti previsti per il nuovo periodo di regolazione;

Delibera:

1. Di avviare, per il secondo periodo di regolazione, un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'utilizzo dei terminali di Gnl ai sensi dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e conseguentemente di:

a) convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;

b) rendere disponibile, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti proposte di provvedimenti per la definizione delle tariffe per l'utilizzo dei terminali di Gnl per il nuovo periodo di regolazione;

c) attribuire al dott. ing. Egidio Fedele Dell'Oste, nella sua posizione di direttore della Direzione tariffe dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), la responsabilità degli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari allo svolgimento dell'attività preparatoria delle decisioni conclusive.

2. Di tenere conto, nella formazione di provvedimenti concernenti le tariffe di cui al punto 1, delle esigenze di garantire lo sviluppo del sistema gas nazionale e di promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale.

3. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 29 marzo 2005

Il presidente: ORTIS

05A03841

DELIBERAZIONE 29 marzo 2005.

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di trasporto di gas naturale per il secondo periodo di regolazione. (Deliberazione n. 53/05).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 marzo 2005;

Visti:

la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;

la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2001, n. 120/01 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 120/01);

la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02 e sue successive modifiche e integrazioni;

Considerato che:

l'art. 1, comma 1, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità persegua la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore del gas, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati del Governo; e che il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;

l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00 prevede, tra l'altro, che l'Autorità determini le tariffe per il trasporto e il dispacciamento in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito;

con la deliberazione n. 120/01, l'Autorità ha stabilito i criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto del gas naturale per il primo periodo di regolazione, compreso tra il 1° ottobre 2001 e il 30 settembre 2005;

Ritenuto necessario:

avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di trasporto del gas naturale per il secondo periodo di regolazione;

individuare alcune esigenze generali di cui tenere conto ai fini della formazione dei provvedimenti previsti per il nuovo periodo di regolazione;

Delibera:

1. Di avviare, per il secondo periodo di regolazione, un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di trasporto di gas naturale ai sensi dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e conseguentemente di:

a) convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;

b) rendere disponibile, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti proposte di provvedimenti per la definizione delle tariffe per l'attività di trasporto di gas naturale per il nuovo periodo di regolazione;

c) attribuire al dott. ing. Egidio Fedele Dell'Oste, nella sua posizione di direttore della Direzione tariffe dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), la responsabilità degli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari allo svolgimento dell'attività preparatoria delle decisioni conclusive.

2. Di tenere conto, nella formazione di provvedimenti concernenti le tariffe di cui al punto 1, delle esigenze di garantire lo sviluppo del sistema gas nazionale e di promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale.

3. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 29 marzo 2005

Il presidente: Ortis

05A03842

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 15 aprile 2005.

Valutazione dell'accordo sottoscritto in data 8 marzo 2005 da ARAN e CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CONFINTESA, USAE, FP-CGIL, FPS-CISL, UIL-PA, CONFSAL-UNSA, FEDERAZIONE INTESA, FLP, sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero nel comparto Ministeri. (Deliberazione n. 05/178).

ARAN
Confederazioni sindacali nazionali CGIL
CISL
UIL
CONFSAL
CONFINTESA
USAE
Organizzazioni sindacali FP CGIL
FPS CISL
UIL PA
CISAL INTESA
CONFSAL UNSA
FLP
Ministro della funzione pubblica

LA COMMISSIONE

nel procedimento pos. n. 16502, su proposta dei Commissari avv. Giovanni Di Cagno, prof. Vincenzo Lippolis e prof. Antonio Vallebona, adotta la seguente delibera

Premesso

1. Che attualmente la disciplina dello sciopero del personale dipendente dalle amministrazioni del comparto Ministeri è contenuta in una proposta della Commissione adottata con delibera n. 192/6.7 del 14 settembre 1995, integrata con delibera n. 99/284 del 22 aprile 1999.

2. Che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 83/2000, modificativa e integrativa della legge n. 146/1990, si è reso necessario l'adeguamento delle precedenti discipline.

3. Che in data 23 luglio 2003 è stato trasmesso alla Commissione il testo di un'ipotesi di accordo stipulata il 16 luglio 2003 tra l'ARAN da un lato e le Confederazioni e Organizzazioni sindacali di settore dall'altro, concernente la disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente dalle Amministrazioni del comparto dei Ministeri.

4. Che nel corso di successive audizioni la Commissione ha formulato una serie di rilievi rispetto all'ipotesi di accordo.

5. Che in data 2 dicembre 2004 l'ARAN ha trasmesso alla Commissione nuova ipotesi di accordo stipulata in data 8 novembre 2004.

6. Che nel corso di audizione tenutasi in data 8 febbraio 2005, la Commissione ha indicato alle parti stipulanti residui profili problematici.

7. Che in data 9 marzo 2005 l'ARAN ha trasmesso alla Commissione il testo del definitivo accordo sotto-

scritto in data 8 marzo 2005 unitamente alle Confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Confitesa, Usae e alle Organizzazioni sindacali Fp/Cgil, Fps/Cisl, Uil/Pa, Confsal/Unsa, Federazione Intesa, Flp.

8. Che in data 16 marzo 2005 la Commissione ha deliberato l'invio del testo dell'accordo alle Associazioni dei Consumatori per l'acquisizione dei relativi pareri.

9. Che entro il termine del 5 aprile 2005, fissato dalla Commissione ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. *a)* della legge n. 146/1990 e successive modificazioni, è pervenuto il solo parere dell'Unione nazionale consumatori, la quale ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sul contenuto dell'accordo in oggetto;

Considerato

1. Che l'accordo dell'8 marzo 2005 risulta sottoscritto dall'ARAN e da una larga maggioranza delle organizzazioni sindacali presenti nel settore.

2. Che il testo dell'accordo, coerentemente con il processo di riorganizzazione che ha interessato negli ultimi anni le amministrazioni del comparto dei Ministeri e che ha comportato il trasferimento di funzioni dai Ministeri alle regioni e agli enti locali, ha parzialmente modificato la precedente disciplina dettata dalla Commissione.

3. Che il predetto accordo individua adeguatamente i servizi pubblici da considerare essenziali e le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero (art. 2, comma 1, 2), prevedendo anche un meccanismo di verifica annuale della compatibilità tra le previsioni operate e l'esercizio dei diritti della persona costituzionalmente garantiti (art. 2, comma 3).

4. Che per ciò che concerne le prestazioni indispensabili da assicurare nell'attività giudiziaria, l'accordo ha correttamente compreso nel campo di operatività delle disposizioni anche il personale del Ministero economia e finanze, e dunque gli addetti all'attività delle Commissioni tributarie (art. 2, lett. *b*), mentre nel corso delle audizioni la stessa ARAN ha confermato che la salvaguardia di diritti costituzionali della persona con riferimento alla scadenza di termini perentori nei giorni di sciopero, viene assicurata dal Ministero competente attraverso l'emanazione di appositi decreti di proroga dei termini eventualmente scaduti.

5. Che l'accordo disciplina puntualmente le modalità di individuazione dei contingenti di personale da impiegare nelle prestazioni indispensabili in caso di sciopero (art. 3).

6. Che l'accordo prevede analitiche modalità di proclamazione e di effettuazione delle astensioni coerenti con gli obblighi di legge, e in particolare:

specifiche regole sul preavviso e sugli obblighi di comunicazione agli utenti sia dello sciopero sia di eventuali revoche (art. 4, comma 1, 2);

il divieto di proclamazione di scioperi «a pacchetto» (art. 4, comma 3);

la predeterminazione di una durata graduale delle astensioni nell'ambito di una stessa vertenza, mediante la previsione del limite di ventiquattro ore per la prima azione di sciopero e di quarantotto ore per le astensioni successive (art. 4, comma 3, lett. *a), b), c*);

la previsione di un intervallo minimo di quarantotto ore da rispettare tra la conclusione di uno sciopero e la proclamazione del successivo (art. 4, comma 3, lett. *d*).

7. Che vengono previsti periodi di franchigia adeguati ad assicurare il contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e gli altri diritti costituzionali della persona (art. 4, comma 5, 6).

8. Che l'accordo in esame contiene specifico rinvio alle procedure di raffreddamento previste dai Contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto Ministeri (art. 5, comma 1); quanto alle procedure di conciliazione, l'accordo detta un'analitica disciplina pienamente coerente con le finalità della legge n. 146/1990 e successive modificazioni (art. 5, comma 2, 3, 4, 5, 6), prevedendo anche la necessità di ripetizione delle procedure nell'ambito della medesima vertenza decorsi centoventi giorni dall'effettuazione o dalla revoca dello sciopero (art. 5, comma 11).

9. Che viene dettata una disciplina della revoca dello sciopero in linea con le previsioni dell'art. 2, comma 6 della legge n. 146/1990 e successive modificazioni (art. 5, comma 8, 9).

10. Che non rileva la mancata previsione nell'accordo in esame di una specifica disciplina dell'astensione dal lavoro straordinario e delle modalità di esercizio del diritto di assemblea, considerati i generali indirizzi in materia dettati da questa Commissione di garanzia con le deliberazioni n. 03/130 dell'11 settembre 2003 e n. 04/212 del 1° aprile 2004, ovviamente applicabili anche al comparto Ministeri.

11. Che, pertanto, l'accordo in esame appare nel complesso in linea con le previsioni della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, e idoneo ad assicurare un adeguato contemperamento tra il diritto di sciopero e gli altri diritti della persona costituzionalmente garantiti, sia per quanto riguarda le prestazioni indispensabili da assicurare in occasione di sciopero, sia per quanto concerne gli aspetti procedimentali.

Valuta idoneo

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)* della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, l'accordo dell'8 marzo 2005 stipulato tra l'ARAN, le Confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Confitesa, Usae e le Organizzazioni sindacali Fp/Cgil, Fps/Cisl, Uil/Pa, Confsal/Unsa, Federazione Intesa, Flp, concernente le norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero del personale dipendente dalle amministrazioni del comparto Ministeri.

Dispone

La trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della funzione pubblica, all'ARAN, alle Confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Confitesa, Usae e alle Organizzazioni sindacali Fp/Cgil, Fps/Cisl, Uil/Pa, Confsal/Unsa, Federazione Intesa, Flp.

La pubblicazione dell'accordo e della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2005

Il presidente: MARTONE

ALLEGATO

ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO

Il giorno 8 marzo 2005, alle ore 12,00, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:

L' ARAN nella persona del Presidente avv. Guido Fantoni ___*F.to Fantoni*______

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali :

Organizzazioni sindacali :	**Confederazioni :**
FP/CGIL ____*F.to*___________________	**CGIL ___ *F.to* ______________**
FPS/CISL ___ *F.to* ________________	**CISL____ *F.to* _______________**
UIL/PA _____ *F.to* _________________	**UIL ____ *F.to* _________________**
CONFSAL/ UNSA ____ *F.to* ___________	**CONFSAL ___ *F.to* _____________**
*** FEDERAZIONE INTESA ___ *F.to* __________**	***CONFINTESA___ *F.to* ________**
RDB/PI __________________________	**RDB – CUB ________________**
FLP ___ *F.to* ___________________________	**USAE ___ *F.to* _________________**

*** ammesse con riserva**

Al termine della riunione le parti sottoscrivono, l'allegato accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero.

COMPARTO MINISTERI

ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO

Art. 1.

Campo di applicazione e finalità

1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all'art. 8 del Contratto collettivo nazionale di lavoro - Quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 18 dicembre 2002 per il quadriennio 2002-2005.

2. Il presente accordo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, (in seguito indicata come legge n. 146 del 1990) in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.

3. Nel presente accordo vengono altresì indicate tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra Aran e Confederazioni sindacali.

4. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali, a livello di comparto, a livello nazionale di amministrazione e a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 2.

Servizi pubblici essenziali

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 146 del 1990, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale dipendente dai Ministeri sono i seguenti:

a) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti, per quanto attiene alla sicurezza degli stessi;

b) amministrazione della giustizia;

c) attività di tutela della libertà e della sicurezza della persona;

d) igiene, sanità ed attività assistenziali;

e) attività connesse al servizio doganale ove previsto;

f) trasporti;

g) protezione ambientale e vigilanza sui beni culturali;

h) servizio elettorale;

i) protezione civile;

l) erogazione di assegni e indennità con funzioni di sostentamento;

m) istruzione pubblica.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui ai commi 1, 3 e 4 è garantita, con le modalità di cui all'art. 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili; ove non siano indicati i Ministeri, ciascuna amministrazione provvede secondo le proprie competenze:

a) salvaguardia dell'integrità degli impianti nonché sicurezza e funzionamento degli impianti a ciclo continuo:

custodia del patrimonio artistico, archeologico e monumentale, dei natanti, dei depositi munizioni e carburanti;

b) attività giudiziaria:

Ministero della giustizia, Ministero della difesa, Ministero economia e finanze: limitatamente all'assistenza dalle udienze nei processi con rito direttissimo o con imputati in stato di fermo o detenzione, ai provvedimenti restrittivi della libertà personale; ai provvedimenti cautelari, urgenti ed indifferibili;

c) ordine pubblico, sicurezza e relazioni internazionali:

Ministero della giustizia: amministrazione penitenziaria e giustizia minorile, limitatamente alle attività amministrative relative alla custodia dei detenuti ed alla confezione e distribuzione dei pasti;

Ministero dell'interno: Ufficio di Gabinetto del prefetto, cifrario e archivio generale della questura;

Ministero degli affari esteri: centro cifra e telecomunicazioni in Italia e all'estero, prestazioni indispensabili di tutela dell'integrità ed incolumità dei connazionali all'estero e nell'ambito dell'unità di crisi;

d) attività sanitaria:

Ministero della salute: sanità marittima ed aerea e servizio sanitario di confine, per gli animali vivi e per le merci rapidamente deperibili e non conservabili in frigorifero, nonché per i medicinali salvavita e nei casi di prevenzione di epidemie;

Ministero della giustizia: assistenza sanitaria ai detenuti;

Ministero della difesa - enti della sanità militare: servizio di pronto soccorso e pronto intervento;

e) Ministero delle attività produttive: attività di propria competenza connessa allo sdoganamento di merce rapidamente deperibile non conservabile in frigorifero, medicinali salvavita ed animali vivi, ove previsto;

f) attività di sorveglianza idraulica di fiumi e altri corsi d'acqua e dei bacini idrici:

periodo di preallarme e di piena;

g) attività di segnalazione costiera, marittima, terrestre ed aerea;

h) servizio elettorale:

attività indispensabili nei giorni precedenti alla scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;

i) informazioni e notizie per il servizio meteorologico, per gli avvisi ai naviganti e per la viabilità, anche ai fini del soccorso aereo, marittimo e stradale;

l) servizio attinente alla protezione civile:

attività relative ai piani di protezione civile da svolgere anche con personale in reperibilità qualora previste in via ordinaria anche nei giorni festivi;

m) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento:

attività del servizio personale limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi sopra citati, alla compilazione ed al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali, in coincidenza con le scadenze di legge;

n) attività di supporto al funzionamento dei servizi scolastici durante lo svolgimento degli scrutini, degli esami di idoneità e di ciclo conclusivo.

3. Con un ulteriore accordo nazionale, a seguito di verifica annuale, potranno essere individuate eventuali modifiche o integrazioni dei servizi essenziali e delle prestazioni indispensabili, indicati nel presente articolo, allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 146 del 1990. Tali modifiche ed integrazioni possono essere correlate con i processi di riforma in atto oppure richieste dalle amministrazioni all'ARAN sulla base di specifiche esigenze evidenziatesi nella fase di applicazione del presente Accordo. L'ARAN medesima provvederà ad inviare le risultanze di tale verifica alla Commissione di Garanzia.

Art. 3.

Contingenti di personale

1. Ai fini di cui all'art. 2, mediante regolamenti di servizio delle singole amministrazioni adottati sulla base di appositi protocolli di intesa, stipulati in sede di negoziazione decentrata di livello nazionale o locale tra le amministrazioni stesse e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, vengono individuati appositi contingenti di personale, distinti per area e profilo professionale, da adibire ai servizi pubblici essenziali e quindi esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.

2. I protocolli d'intesa di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente accordo e comunque prima dell'inizio del quadriennio di contrattazione integrativa, individuano:

a) le professionalità di cui al presente accordo;

b) i contingenti suddivisi per professionalità;

c) i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.

3. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sul protocollo sono attivate, da parte delle organizzazioni sindacali, le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti indicati nell'art. 5, comma 3.

4. In conformità con i Regolamenti di servizio di cui al comma 1, i dirigenti responsabili del funzionamento dei singoli uffici, in occasione di ogni sciopero, individuano, ove possibile con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti come sopra definiti, tenuto all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente alla data dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla data di ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, che sarà accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione verrà comunicata alti interessati entro le 24 ore.

5. Nelle more della definizione dei regolamenti di servizio sulla base dei protocolli di intesa, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all'art. 2, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.

Art. 4.

Modalità di effettuazione degli scioperi

1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 2 sono tenute a darne comunicazione alle amministrazioni interessate con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca dello sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne immediata comunicazione alle amministrazioni.

2. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto e coinvolgenti servizi essenziali deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica; la proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze nazionali di Ministero o di grande ripartizione deve essere comunicata all'amministrazione con la quale si ha la vertenza ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica; la proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze di livello territoriale o di posto di lavoro deve essere immediatamente comunicata agli uffici periferici con cui si hanno le vertenze. Nei casi in cui lo sciopero incida sui servizi resi all'utenza, le amministrazioni sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive pubbliche e private di maggior diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Detti uffici si assicurano che i predetti organi di informazione garantiscano all'utenza un'informazione chiara, esauriente e tempestiva dello sciopero, anche relativamente alla frequenza ed alle fasce orarie di trasmissione dei messaggi. Analoga comunicazione viene effettuata dalle stesse amministrazioni anche nell'ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell'art. 5, comma 9.

3. Ogni proclamazione deve avere ad oggetto una sola azione di sciopero.

I tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati:

a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di un'intera giornata (24 ore);

b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive;

c) gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative, all'inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l'articolazione dell'orario prevista nell'unità operativa di riferimento;

d) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva deve intercorrere un intervallo minimo di tempo pari a 48 ore, cui segue il preavviso di cui al comma 1.

4. Il bacino di utenza può essere nazionale e locale. La comunicazione dell'esistenza di scioperi concomitanti che insistono sul medesimo bacino di utenza è fornita, nel caso di scioperi nazionali dal Dipartimento della funzione pubblica e, negli altri casi, dalle amministrazioni competenti per territorio entro 24 ore dalla comunicazione delle organizzazioni sindacali interessate allo sciopero.

5. Non possono essere proclamati scioperi coinvolgenti i servizi essenziali nel mese di agosto, nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio e nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo, limitatamente ai servizi:

di fruizione del patrimonio artistico, archeologico e monumentale;

connessi allo sdoganamento di cui all'art. 2, comma 2, lettera *e)*;

di sanità;

6. Inoltre le azioni di sciopero non saranno effettuate:

a) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie nazionali;

b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali e referendarie regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali, nonché nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le elezioni amministrative che interessino almeno il 30% dell'elettorato nazionale.

7. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.

Art. 5.

Procedure di raffreddamento e di conciliazione

1. Sono confermate le procedure di raffreddamento dei conflitti previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto dei Ministeri.

2. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.

3. I tentativi di conciliazione, in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, si svolgono presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compresi quelli inerenti alla contrattazione integrativa nazionale a livello di amministrazione. Il tentativo di conciliazione si svolge presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, qualora il conflitto sindacale relativo alla contrattazione integrativa nazionale a livello di amministrazione riguardi il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Se la controversia è locale, i soggetti competenti a svolgere l'attività di conciliazione sono quelli previsti dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990. Nel caso di conflitto sindacale che coinvolga i medesimi soggetti competenti all'attività di conciliazione, la procedura si svolge presso il Ministero del lavoro anche per le controversie locali.

4. Nel caso di insorgenza di una controversia sindacale nazionale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, i soggetti di cui al comma 3, entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta conciliativa, provvedono a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti di cui al comma 3 possono chiedere alle organizzazioni sindacali e alle amministrazioni pubbliche coinvolte, notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990.

5. Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie a livello di amministrazioni periferiche, i soggetti di cui al comma 3, penultimo periodo, provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l'espletamento del tentativo

di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto.

6. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 3 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.

7. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 4 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 5, una durata complessiva non superiore a dieci giorni.

8. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 4 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato e tale revoca non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990. In caso contrario, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii spontanei dello sciopero proclamato devono essere comunicati immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dalla data prevista per lo sciopero medesimo. Il superamento di tale limite può avvenire solo in conseguenza del raggiungimento di un accordo o nel caso in cui emergano elementi di novità nella posizione datoriale, ovvero qualora sia giustificato da un intervento della Commissione di garanzia o dell'autorità competente alle precettazioni.

10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.

11. In caso di proclamazione di una ulteriore iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza, da parte del medesimo soggetto, ed entro 120 giorni dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero, esclusi i periodi di franchigia di cui all'art. 4, commi 7 e 8, non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti.

Art. 6.

Sanzioni e richiami

1. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente accordo e riferite ai servizi pubblici essenziali, si applica quanto previsto dagli articoli 4 e 9 della legge n. 146 del 1990.

2. È altresì confermata la procedura prevista dall'art. 13, comma *h)*, della legge n. 146 del 1990.

05A03856

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 15 aprile 2005.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6, comma 9, e 16;

Visto il proprio decreto n. 601 del 12 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 2000, con il quale è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 83 del 13 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2001, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto;

Visto il proprio decreto n. 1796 del 4 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 296 del 21 dicembre 2001, con il quale sono state emanate ulteriori modifiche allo statuto;

Visto il proprio decreto n. 1038 del 23 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2002, con il quale sono state emanate ulteriori modifiche allo statuto;

Visto il proprio decreto n. 74 del 22 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 febbraio 2003, con il quale sono state emanate ulteriori modifiche allo statuto;

Visto il proprio decreto n. 709 del 27 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2003, con il quale sono state emanate ulteriori modifiche allo statuto;

Viste le delibere del Senato Accademico del 17 gennaio e 28 febbraio 2005;

Vista la nota del 14 aprile 2005 Prot. 1102 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica di non avere osservazioni da formulare sulle suddette modifiche di statuto;

Visto l'art. 49 dello statuto vigente;

Decreta:

È emanata la seguente modifica allo statuto dell'Università degli studi di Palermo:

PARTE I

PRINCIPI GENERALI

Art. 3.

Didattica e ricerca scientifica

Si aggiunge il seguente comma:

4. L'Università, nel rispetto della legislazione vigente e nei limiti delle disponibilità finanziarie, promuove la cooperazione scientifica e didattica con le università e le strutture di ricerca dell'Unione europea e di altri Paesi. Un apposito regolamento disciplinerà la figura del «docente e/o scienziato ospite».

PARTE II

ORGANI E STRUTTURA DELL'UNIVERSITÀ

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 9-*bis*.

Eleggibilità negli organi di Governo e nelle strutture didattiche e di ricerca

1. Per la nomina alle cariche elettive dei professori di ruolo e fuori ruolo, dei ricercatori e degli assistenti del

ruolo ad esaurimento è richiesta l'opzione per il regime a tempo pieno da esercitarsi prima dell'assunzione della carica, fatte salve specifiche riserve di legge.

2. Non sono immediatamente rieleggibili coloro i quali abbiano già ricoperto, con continuità, la medesima carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata di due mandati interi.

2-*bis*. Se l'eletto viene nominato in corso d'anno al triennio che segue l'elezione verrà aggiunta la parte di anno ove la stessa sia inferiore a sei mesi, mentre il mandato verrà ridotto di tale parte ove la stessa sia superiore a sei mesi.

2-*ter*. Nei casi in cui si verifichi una soluzione di continuità all'interno del periodo di due mandati consecutivi svolti dal medesimo soggetto, quest'ultimo sarà ulteriormente rieleggibile solo se l'interruzione avrà una durata superiore a sei mesi. Non costituiscono motivo di soluzione di continuità le interruzioni dei mandati per lo svolgimento delle ordinarie procedure elettorali.

3. Le candidature alle cariche elettive devono essere avanzate ufficialmente nel corso di una riunione del relativo corpo elettorale.

4. Nel rispetto della libertà di opinione e di associazione di tutti coloro che operano nell'Università, non possono accedere a cariche elettive gli appartenenti ad associazioni segrete, non manifeste e/o vietate dalla legge. Ove ciò si verifichi ne consegue l'immediata decadenza e lo svolgimento di nuove operazioni elettorali per ricoprire la carica resasi vacante.

5. Per garantire il regolare funzionamento degli organi collegiali, qualora un membro elettivo si assenti senza giustificazione per tre volte consecutive, o comunque nell'arco di un anno accademico registri più del 50% di assenze, si procederà alla sua immediata sostituzione con il primo dei non eletti. In assenza di un primo dei non eletti verrà immediatamente convocato il corpo elettorale per l'integrazione dell'organismo con un altro rappresentante.

6. Le rappresentanze delle categorie nei diversi organi previsti dallo statuto sono elette con voto limitato. Ogni elettore può votare per non più di un terzo dei membri da eleggere.

CAPO II

ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIVERSITÀ

Art. 11.

Norme generali riguardanti la eleggibilità negli organi di governo e nelle strutture didattiche e di ricerca

Soppresso.

Art. 12.

Senato accademico

Il comma 5 è sostituito come segue:

5. Il senato accademico, esclusivamente nella sua componente elettiva, dura in carica tre anni solari; i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni dalla data del loro insediamento e decadono in ogni caso quando perdono lo status di studente dell'Ateneo.

Art. 13.

Il consiglio di amministrazione

Il comma 4 è sostituito come segue:

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni solari; i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni dalla data del loro insediamento e decadono in ogni caso quando perdono lo status di studente dell'Ateneo.

Art. 14.

Il rettore

Il comma 3 è sostituto come segue:

3. Il rettore è eletto tra i docenti dell'Ateneo, con una anzianità nei ruoli della docenza di almeno cinque anni, che all'atto della candidatura siano professori ordinari, di ruolo o fuori ruolo, e che abbiano depositato, presso l'ufficio elettorale dell'Università, la propria candidatura.

Il rettore dura in carica tre anni accademici.

La lettera *a)* del comma 6 è sostituita come segue:

a) i professori straordinari, i professori di ruolo e fuori ruolo, gli incaricati stabilizzati, i ricercatori e gli assistenti r.e.

La lettera *b)* del comma 6 è soppressa.

La lettera *d)* del comma 6 è sostituita come segue:

d)

1) i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nei Consigli di facoltà, nel Consiglio di amministrazione e nel Senato accademico con voto diretto;

2) tutto il restante personale tecnico-amministrativo con voto pesato nella misura del 10% di tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio alla data della elezione, e attribuito secondo il rapporto tra i voti validi espressi e il numero degli aventi diritto al voto.

CAPO III

STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA E ORGANI RELATIVI

Art. 15.

Strutture didattiche e di ricerca

Si aggiunge il seguente comma:

3) L'Università di Palermo può attivare, qualora se ne ravvisino i vantaggi ai fini di una migliore organizzazione, forme di autonomia gestionale ed amministrativa concernenti determinate strutture didattiche e di ricerca, ivi compresi i Poli didattico scientifici presso le sedi decentrate.

Art. 19.

Consigli di corso di studio della facoltàò

Il comma 1 dopo le lettera *a)* e *b)* da capv. «Possono sino alla fine» è sostituto come segue:

1. ...

Possono essere altresì costituiti, su delibera motivata dei consigli di facoltà, sentiti i consigli di corso di studio interessati, uno o più consigli di classe e/o interclasse che comprendono più corsi di studio, disciplinarmente affini per obiettivi formativi.

I poteri e le competenze dei consigli di classe e/o interclasse coincidono con quelli dei consigli di corso di studio che sostituiscono.

PARTE IV

SERVIZI, APPARATO AMMINISTRATIVO E PATRIMONIO

Art. 33.

Servizi e modalità di gestione

Il comma 4 è sostituto come segue:

4. Il regolamento amministrativo contabile di ateneo indica l'articolazione del Centro servizi e la composizione del Comitato di gestione. Questo è composto, complessivamente, da quattro membri e da un direttore, e ne fanno parte uno studente ed un rappresentante del personale tecnico amministrativo.

Art. 35.

Direttore amministrativo

Il comma 2 è sostituto come segue:

2. Il direttore amministrativo permane nelle funzioni per un periodo di tre anni solari, rinnovabile a seguito di motivata deliberazione da parte del consiglio di amministrazione.

Si aggiunge il seguente comma:

7. Qualora il contratto del direttore amministrativo subisca una interruzione prima della scadenza, il nuovo direttore amministrativo viene nominato in corso d'anno e al triennio che segue la designazione verrà aggiunta la parte di anno ove la stessa sia inferiore a sei mesi, mentre il mandato verrà ridotto di tale parte ove la stessa sia superiore a sei mesi.

Art. 42-*bis*.

Nucleo di valutazione

Il comma 7 è sostituito come segue:

7. Il nucleo di valutazione dura in carica tre anni solari rinnovabili una sola volta.

Si aggiunge il seguente comma:

10. Qualora fosse necessario procedere alla sostituzione di un componente, il rettore procederà alla nomina ai sensi del precedente comma 6; in questo caso la durata del mandato corrisponde a quella residua del componente del nucleo sostituito.

PARTE VI

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

CAPO I

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Art. 49.

Modifiche di statuto

Si aggiunge il seguente comma:

4. Le modifiche di statuto entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 55-*bis*.

Il comma 1 è sostituito come segue:

1. L'Ateneo assicura la conclusione dei Corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento didattico di Ateneo.

Art. 57.

Soppresso.

Si aggiunge il seguente articolo:

Art. 58.

Norme transitorie

1. Le disposizioni di cui all'art. 9-*bis*, commi 2, 2-*bis* e 2-*ter*, si applicano ai titolari degli organi accademici in carica al momento della entrata in vigore della presente disposizione.

2. Al fine del computo dei mandati di cui all'art. 9-*bis*, comma 2, in sede di prima applicazione della presente disposizione non si considera il mandato svolto anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 4, decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2002, n. 56.

Roma, 15 aprile 2005

Il rettore: SILVESTRI

05A03832

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 22 marzo 2005, n. **2/05.**

Rilevazione dei dati riguardanti permessi, aspettative e distacchi sindacali - aspettative e permessi per funzioni pubbliche, per l'anno 2004.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segreteria Generale Dipartimento degli AA.GG. e del personale
A tutti i Ministeri
Gabinetto
Direzione Gen. AA.GG. e personale
Al Consiglio di Stato
Segretariato Generale
Alla Corte dei conti
Segretariato Generale
All'Avvocatura Generale dello Stato
Segretariato Generale
Al Consiglio Superiore della Magistratura
Al Rappresentante del Governo nella regione Sarda
Al Presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta
Al Commissario del Governo nella provincia di Trento
Al Commissario del Governo nella provincia di Bolzano
Al Commissario dello Stato della regione Siciliana
Ai Prefetti della Repubblica
Alle Agenzie fiscali
Alle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (per il tramite del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)
Alle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
Ai Presidenti degli enti pubblici non economici
Ai Presidenti delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione
Ai rettori delle università e delle istituzioni universitarie
Ai presidenti delle giunte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano (per il tramite dei rappresentanti e dei commissari di Governo)
Ai Presidenti delle giunte regionali a statuto ordinario
Agli Enti strumentali delle Regioni (per il tramite dei presidenti delle giunte regionali)
Alle aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali
Alle province
Ai comuni
Alle comunità montane
Ai consorzi tra comuni, province e comunità montane (per il tramite dei Prefetti)
Alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (per il tramite dell'Unioncamere)
Agli Istituti autonomi case popolari (per il tramite dell'Aniacap)
Alla Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali
Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale
Alle aziende sanitarie e ospedaliere
Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico
Agli istituti zooprofilattici sperimentali
All'ospedale Galliera di Genova e all'ordine Mauriziano di Torino
Alle agenzie regionali per la protezione ambientale
Alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie
Alle residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica
Alla Agenzia per i servizi sanitari regionali
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
All'U.N.C.E.M.
All'Unioncamere
All'Aniacap
Alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
Alle Aziende ed agli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo n.165/2001 (A.S.I. - Cassa DD.PP. - C.N.E.L. - C.O.N.I. - E.N.A.C. - E.N.E.A.- Unioncamere)
Alla Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
Alla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
e p.c. Alla Presidenza della Repubblica Segretariato Generale

PREMESSA

Le amministrazioni pubbliche sono tenute, ai sensi della normativa indicata in oggetto, ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le informazioni relative ai dipendenti che nell'anno 2004 hanno fruito di distacchi, permessi cumulati sotto forma di distacco, aspettative e permessi sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche.

I dati riepilogativi desunti dalle comunicazioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche, come da espressa previsione normativa, devono essere pubblicati, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in un apposito allegato alla relazione annuale sullo stato della Pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano, la richiesta di invio dei dati trova posto nella «cornice generale del principio di leale collaborazione».

Inoltre, ai sensi dell'art. 11, comma 7, e dell'art. 14, comma 1, del CCNQ del 7 agosto 1998, e successive modifiche ed integrazioni, il Dipartimento della funzione pubblica utilizzerà i suddetti dati per effettuare la verifica del rispetto dei contingenti, fissati contrattualmente per ogni confederazione ed organizzazione sindacale, relativamente ai distacchi, alle aspettative, ai permessi cumulati sotto forma di distacco, nonché ai permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari. Tale verifica viene operata sui dati riguardanti le prerogative citate, trasmessi dalle sole amministrazioni il cui personale è incluso nei comparti e nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza.

Dalle risultanze della predetta azione di verifica, in armonia con quanto stabilito dall'art. 19, comma 8, del menzionato CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modifiche e integrazioni, discende, per i casi di superamento dei contingenti come sopra fissati, l'obbligo, per le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, di restituire alle amministrazioni di appartenenza dei relativi dirigenti sindacali il corrispettivo economico per i distacchi, i permessi cumulati sotto forma di distacco e le ore di permesso fruite in misura superiore ai richiamati contingenti.

A tale ultimo proposito, non sfugge certamente alle amministrazioni interessate l'importanza, la complessità e la delicatezza dei relativi adempimenti. Essi sono, infatti, preordinati all'esplicazione di «funzioni di poteri di natura accertativa» ai fini della cognizione di eventuali situazioni pregiudizievoli alle amministrazioni, in quanto comportanti danni alla finanza pubblica.

Da qui l'esigenza di una rilevazione puntuale e quanto mai completa dei dati, significando fin da ora che il mancato invio sarà considerato come il verificarsi di «una situazione di fatto con potenzialità lesiva ... da segnalare agli uffici del Procuratore presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente al fine di eventuali iniziative intese a coadiuvare l'azione amministrativa rivolta a che la potenzialità non si trasformi in evento lesivo per l'erario» (*cfr.* «Indirizzo di coordinamento prot. I C/16 del 28 febbraio 1998 del Procuratore generale presso la Corte dei conti»).

Disposizioni e modalità operative per l'anno 2004.

Per poter assolvere ai precisi dettati legislativi e contrattuali e per poter disporre in tempo utile dei dati in argomento, si invitano le amministrazioni pubbliche in indirizzo ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica entro e non oltre il 31 maggio 2005 le informazioni relative al personale dipendente che nell'anno 2004:

a) è stato collocato in distacco sindacale retribuito, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, del periodo trascorso in distacco e del numero dei giorni utilizzati. I casi di collocamento in distacco sindacale del medesimo dipendente in periodi diversi dello stesso anno vanno segnalati in modo distinto e non cumulativo precisando, ogni volta, il relativo periodo temporale ed il numero dei giorni utilizzati.

È appena il caso di chiarire che la rilevazione dovrà riguardare:

i distacchi a tempo indeterminato, senza cioè indicazione preventiva della durata, con o senza obbligo di attività lavorativa ridotta;

i distacchi a tempo determinato, cosiddetti distacchi frazionati, in relazione alla durata, da indicarsi preventivamente nella misura minima di tre mesi, con o senza obbligo di attività lavorativa ridotta;

b) ha fruito di permessi cumulati sotto forma di distacchi, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, del periodo trascorso in permesso cumulato sotto forma di distacco e del numero dei giorni utilizzati. Il contingente dei permessi cumulati viene determinato dai relativi contratti collettivi nazionali.

Anche per tali permessi la rilevazione deve avvenire con le stesse modalità sopra specificate per i distacchi (a tempo indeterminato o determinato, con o senza obbligo di attività lavorativa ridotta);

c) è stato collocato in aspettativa sindacale non retribuita, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, del periodo trascorso in aspettativa e del numero complessivo dei giorni utilizzati. Anche per le aspettative sindacali non retribuite, previste dalla specifica vigente disciplina, la rilevazione deve avvenire con le stesse modalità indicate in precedenza per i distacchi (a tempo indeterminato o determinato, con o senza obbligo di attività lavorativa ridotta);

d) ha fruito di permessi sindacali retribuiti per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della

qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, della data in cui è stato fruito il permesso e del numero delle ore utilizzate (ad eccezione delle ore fruite per la partecipazione alle assemblee sindacali).

È necessario, pertanto, segnalare ogni singola fruizione di permesso avvenuta nel corso dell'anno 2004; ciò anche nel caso in cui si siano verificate, nel corso dell'anno, più fruizioni da parte di uno stesso dirigente sindacale. Il contingente relativo ai suddetti permessi viene determinato dai contratti collettivi nazionali quadro;

e) ha fruito di permessi sindacali retribuiti per l'espletamento del mandato, e, in particolare, per la partecipazione a trattative sindacali, a convegni e congressi di natura sindacale, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del numero delle ore di permesso sindacale fruite (ad eccezione delle ore fruite per la partecipazione alle assemblee sindacali), del sindacato o - fatta eccezione per il personale dirigenziale incluso nelle autonome aree di contrattazione, nonché per quello delle Forze di polizia ad ordinamento civile, della carriera diplomatica e prefettizia - della RSU richiedente. I suddetti permessi, orari e giornalieri, sono quelli il cui monte ore viene definito e ripartito, tra le organizzazioni sindacali aventi titolo e tra le RSU, da ogni singola amministrazione;

f) ha fruito di permessi sindacali non retribuiti, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del numero complessivo delle ore di permesso e del sindacato o della RSU richiedente;

g) è stato collocato in aspettativa o permesso per funzioni pubbliche, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di appartenenza, del numero complessivo dei giorni in aspettativa o di ore in permesso e del tipo delle predette funzioni pubbliche.

Rilevazione e trasmissione dei dati.

Tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire i dati utilizzando il programma di inserimento «GEDAP 2005» predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Ciascuna amministrazione è tenuta a individuare il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ad inserire generalità, recapito telefonico/fax e l'eventuale e-mail di tale responsabile attraverso lo stesso programma «GEDAP 2005».

Il programma può essere scaricato dal sito web: http://www.gedapfunzionepubblica.it Sulla stessa pagina che consente lo scaricamento sono presenti le istruzioni per l'installazione del programma.

Modalità di invio dei dati.

Tutti i file generati con il programma di inserimento GEDAP, contenenti i dati relativi all'anno 2004, devono essere trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica utilizzando esclusivamente l'apposito comando presente sul sito web dedicato a GEDAP.

Anche le comunicazioni concernenti i dati negativi devono essere inviate unicamente per via telematica seguendo le apposite istruzioni presenti sul medesimo sito web.

Si richiama l'attenzione delle Amministrazioni che per esigenze di elaborazione e di gestione uniforme della banca dati è da ritenersi esclusa ogni altra modalità per la raccolta e la trasmissione delle informazioni.

Nello stesso sito web http://www.gedapfunzionepubblica.it sono riportate le istruzioni ai fini della registrazione di ciascuna amministrazione e della trasmissione per via telematica dei dati rilevati.

I Ministri, le amministrazioni, le associazioni, le unioni, i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, sono pregati, ciascuno nel loro ambito, di portare la presente circolare a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati ed associati con l'urgenza che il caso richiede e attivarsi per il rispetto del termine ultimo per l'invio delle informazioni.

Ferme restando le specifiche competenze e le connesse responsabilità delle singole amministrazioni pubbliche, si segnala all'attenzione dei Prefetti della Repubblica la necessità di svolgere una incisiva attività ed azione di coordinamento e di impulso, in modo che nell'ambito della provincia di competenza le amministrazioni pubbliche provvedano ad inviare i dati secondo le modalità previste dalla vigente normativa e dalla presente circolare.

Roma, 22 marzo 2005

Il Ministro della funzione pubblica: BACCINI

Registrata alla Corte dei conti il 13 aprile 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri
registro n. 4, foglio n. 265

05A03944

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 26 aprile 2005 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, previo deposito dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Disposizioni in materia di accesso al futuro per le giovani generazioni».

Dichiarano di eleggere domicilio presso Democratici di sinistra - Sinistra giovanile - Direzione nazionale - Via Palermo n. 12 - 00184 Roma - tel. 0667111.

05A04239

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Variazione della forma giuridica della società «Fedra S.p.A.», in Roma, ed estensione dell'ambito operativo consentito relativamente all'esercizio dell'attività di organizzazione contabile di aziende.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto interministeriale del 7 aprile 1988, alla società «Fedra S.r.l.», con sede legale in Roma, numero di iscrizione nel registro delle imprese e C.F. 07973070589, è modificata per quanto riguarda la forma giuridica variata in «Fedra S.p.A.» e l'estensione dell'ambito operativo consentito relativamente all'esercizio dell'attività di organizzazione contabile di aziende.

05A03915

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Starnet Group Italia S.r.l.», in Milano

Con decreto direttoriale del 12 aprile 2005, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società «Starnet Group Italia S.r.l.», con sede in Milano, numero di iscrizione al registro delle imprese e C.F. n. 04570190969, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

05A03919

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della fondazione di culto «Casa Esercizi S. Luigi», in Milano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la fondazione di culto «Casa Esercizi S. Luigi», con sede in Milano. Il provvedimento di estinzione medesimo acquista efficacia civile dalla data di iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Giuseppe, con sede in Seregno (Milano).

05A03833

Fusione dell'Istituto secolare delle figlie di Sant'Angela Merici, detta Congregazione di Sant'Orsola, in Venezia, con la Compagnia S. Angela Merici, in Padova.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, è disposta l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche della fusione dell'Istituto secolare delle figlie di Sant'Angela Merici, detta Congregazione di Sant'Orsola, con sede in Venezia, con la Compagnia S. Angela Merici, con sede in Padova.

05A03834

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Nomina del nuovo commissario liquidatore del disciolto patronato IPAS

Con decreto ministeriale 24 marzo 2005, l'avv. Maurizio Bernasconi - nato a Varese il 25 settembre 1967 e domiciliato legalmente in Varese, Vicolo Santa Chiara n. 3 è nominato commissario liquidatore dell'Istituto di Patronato per l'Assistenza Sociale - IPAS dal 24 marzo al 30 settembre 2005, in sostituzione dell'avv. Stefano Ribaldi il cui mandato è prorogato fino al 23 marzo 2005.

Al commissario liquidatore spetta una indennità mensile lorda, gravante sull'attivo della liquidazione, di importo pari a quello stabilito nel decreto ministeriale 7 marzo 2002.

05A04063

Nomina del nuovo commissario liquidatore del disciolto patronato INAL

Con decreto ministeriale 24 marzo 2005, l'avv. Maurizio Bernasconi - nato a Varese il 25 settembre 1967 e domiciliato legalmente in Varese, Vicolo Santa Chiara n. 3 è nominato commissario liquidatore dell'Istituto di Patronato per l'Assistenza Sociale - INAL dal 24 marzo al 30 giugno 2005, in sostituzione dell'avv. Antonio Niccolò Bontempo il cui mandato è prorogato fino al 23 marzo 2005.

Al commissario liquidatore spetta una indennità mensile lorda, gravante sull'attivo della liquidazione, di importo pari a quello stabilito nel decreto ministeriale 20 marzo 2003.

05A04064

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Agrosviluppo meridionale - Società cooperativa a r.l.», in Busso

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore, per atto dell'autorità amministrativa di vigilanza della Società cooperativa «Agrosviluppo Meridionale - Società cooperativa a r.l.», con sede in Busso, costituita per rogito dott. Giordano Mario in data 22 giugno 1989, repertorio n. 104982, registro società n. 2464, R.E.A. n. 79366, partita I.V.A./codice fiscale 00782260707, posizione B.U.S.C. n. 1445/293819, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse alla nomina di un commissario liquidatore, dovrà far pervenire opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione - via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso.

05A03830

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Titania - Società cooperativa a r.l.», in Boiano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore, per atto dell'autorità amministrativa di vigilanza della Società cooperativa «Titania - Società cooperativa a r.l.», con sede in Boiano, costituita per rogito dott. Greco Vincenzo in data 9 dicembre 1989, repertorio n. 52041, registro società n. 89428/97, R.E.A. n. 97613, partita I.V.A./codice fiscale 00928890706, posizione B.U.S.C. n. 1274/276562, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse alla nomina di un commissario liquidatore, dovrà far pervenire opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione - via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso.

05A03831

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa agricola di lavoro «Pastorizia Serrese» a responsabilità limitata.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro imprese della società cooperativa agricola di lavoro «Pastorizia Serrese» a responsabilità limitata, costituita per rogito notaio avv. D'Ambrosio Nicola in data 13 febbraio 1959 - repertorio n. 1731, codice fiscale inesistente - registro società n. 959, - B.U.S.C. n. 125/72738, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2 del codice civile.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - unità operativa relazioni sindacali, conflitti di lavoro e cooperazione, via Orazio, s.n. - 65128 Pescara, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

05A03825

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Arti & Cultura - Società cooperativa a r.l.», in Campobasso

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore, per atto dell'autorità amministrativa di vigilanza della Società Cooperativa «Arti & Cultura. - Società Cooperativa. a.r.l.», con sede in Campobasso costituita per rogito dott. Antonio Rossi in data 17 giugno 1992, repertorio n. 155289, registro società n. 3036, R.E.A. numero 82780, partita I.V.A./codice fiscale 00833830706 posizione B.U.S.C. n. 1186/261772, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse alla nomina di un commissario liquidatore, dovrà far pervenire opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione - via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso.

05A03827

Costituzione della commissione di certificazione dei contratti di lavoro presso la direzione provinciale del lavoro di Pordenone

Con decreto 21 luglio 2004, è stata costituita presso la direzione provinciale del lavoro di Pordenone con decreto direttoriale del 23 febbraio 2005, la commissione di certificazione dei contratti di lavoro come espressamente previsto dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

05A03680

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, dell'Istituto Overseas Family School - Singapore.

Con decreto dirigenziale 6 aprile 2005 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 la seguente istituzione scolastica: Istituto Overseas Family School - Singapore.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

05A03681

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato concernente «Riclassificazione della specialità medicinale Fraxidol» del 14 marzo 2005

Nella parte della determinazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 71 del 26 marzo 2005 dove è scritto: Rispetto del tetto di spesa di 567,506.00 euro leggasi: Rispetto del tetto di spesa di 567.506,00 euro.

05A03687

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 21 aprile 2005

Dollaro USA	1,3058
Yen giapponese	140,27
Lira cipriota	0,5822
Corona ceca	30,196
Corona danese	7,4494
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,68475
Fiorino ungherese	248,20
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4304
Zloty polacco	4,1701
Corona svedese	9,1855
Tallero sloveno	239,61
Corona slovacca	39,535
Franco svizzero	1,5427
Corona islandese	81,75
Corona norvegese	8,1560
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3800
Leu romeno	36129
Rublo russo	36,1940
Nuova lira turca	1,7813
Dollaro australiano	1,6872
Dollaro canadese	1,6226
Yuan cinese	10,8075
Dollaro di Hong Kong	10,1844
Rupia indonesiana	12633,62
Won sudcoreano	1314,03
Ringgit maltese	4,9619
Dollaro neozelandese	1,7976
Peso filippino	71,238
Dollaro di Singapore	2,1564
Baht tailandese	51,716
Rand sudafricano	7,9636

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A04238

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante l'istanza di permesso di ricerca di idrocarburi denominato «d.19 G.R.-NP», presentata dalla società Northern Petroleum.

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2005/08262 del 31 marzo 2005 la direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione relativa al progetto per la verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante l'istanza di permesso di ricerca di idrocarburi denominato «d.19 G.R.-NP», nel Canale di Sicilia, nella zona G (settore nord) a circa 110 km dalla costa della Sicilia occidentale ed a 95 km a nord di Cap Bon in Tunisia, presentata dalla Società Northern Petroleum, disponendo che la perforazione del pozzo esplorativo sia assoggettata a procedura di VIA, mentre l'esecuzione della prospezione geofisica a mare sia esclusa dalla procedura di VIA, di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, fatto salvo il rispetto delle misure di prevenzione mitigazione indicate nel rapporto di impatto ambientale e fatte salve le valutazioni e le prescrizioni che saranno eventualmente imposte dalle autorità competenti per gli aspetti riguardanti la sicurezza, la pesca e la navigazione.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A03843

Verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante l'istanza di permesso di ricerca di idrocarburi denominato «d.491 B.R.-GC», presentata dalla società Gas Concordia S.p.a.

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2005/08261 del 31 marzo 2005 la direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione relativa al progetto per la verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante l'istanza di permesso di ricerca di idrocarburi denominato «d.491 B.R.-GC», nel Medio Adriatico, ovvero la porzione del Mare Adriatico compresa tra le congiungenti Ancona-Isola di Pag, a Nord, e Gargano-Isola di Lastovo, a Sud, presentata dalla società Gas Concordia S.p.a., disponendo che la perforazione del pozzo esplorativo sia assoggettata a procedura di VIA, mentre l'esecuzione della prospezione geofisica a mare sia esclusa dalla procedura di VIA, di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, fatto salvo il rispetto delle misure di prevenzione mitigazione indicate nel rapporto di impatto ambientale e fatte salve le valutazioni e le prescrizioni che saranno eventualmente imposte dalle autorità competenti per gli aspetti riguardanti la sicurezza, la pesca e la navigazione.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A03844

Verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante l'istanza di permesso di ricerca di idrocarburi denominato «d.20 G.R.-NP», presentata dalla società Northern Petroleum.

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2005/08260 del 31 marzo 2005 la direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione relativa al progetto per la verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante l'istanza di permesso di ricerca di idrocarburi denominato «d.20 G.R.-NP», nel Canale di Sicilia, nella zona G (settore nord) a circa 90 km dalla costa della Sicilia occidentale ed a 70 km a nord di Cap Bon in Tunisia, presentata dalla Società Northern Petroleum, disponendo che la perforazione del pozzo esplorativo sia assoggettata a procedura di VIA, mentre l'esecuzione della prospezione geofisica a mare sia esclusa dalla procedura di VIA, di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, fatto salvo il rispetto delle misure di prevenzione mitigazione indicate nel rapporto di impatto ambientale e fatte salve le valutazioni e le prescrizioni che saranno eventualmente imposte dalle autorità competenti per gli aspetti riguardanti la sicurezza, la pesca e la navigazione.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A03845

Verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante l'integrazione del programma lavori nella concessione di coltivazione «C.C3.AG», presentata da ENI Direzione esplorazione e produzione.

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2005/08258 del 31 marzo 2005 la direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione relativa al progetto per la verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante l'integrazione del programma lavori nella concessione di coltivazione «C.C3.AG», sita nel Canale di Sicilia, presentata dalla Società ENI Direzione esplorazione e produzione, disponendo che il programma di lavoro relativo alla realizzazione del pozzo esplorativo denominato «Giorgia 1» nella concessione di coltivazione «C.C3.AG» nel Canale di Sicilia sia esclusa dalla procedura di VIA, di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, fatto salvo il rispetto delle misure di prevenzione mitigazione indicate nel rapporto di impatto ambientale e fatte salve le valutazioni e le prescrizioni che saranno eventualmente imposte dalle autorità competenti per gli aspetti riguardanti la sicurezza, la pesca e la navigazione.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A03846

Verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante l'istanza di permesso di ricerca di idrocarburi denominato «d.490 B.R.-RG», presentata dalla Rigo Oil Company Ltd.

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2005/02046 del 28 gennaio 2005 la direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione relativa al progetto per la verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante l'istanza di permesso di ricerca di idrocarburi denominato «d.490 B.R.-RG», nel Mare Adriatico centrale a ridosso della costa abruzzese nel tratto di litorale compreso tra Pescara e Ortona, presentata dalla Società Rigo Oil Company Ltd, disponendo che la perforazione del pozzo esplorativo sia assoggettata a procedura di VIA, mentre l'esecuzione della prospezione geofisica sia esclusa dalla procedura di VIA, di cui all'art. 6 della legge n. 349/1986 e successive disposizioni, a condizione che vengano osservate le prescrizioni indicate.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A03847

Verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante l'istanza di permesso di ricerca di idrocarburi denominato «d.18 G.R.-NP», presentata dalla Northern Petroleum.

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2005/02051 del 28 gennaio 2005 la direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione relativa al progetto per la verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante l'istanza di permesso di ricerca di idrocarburi denominato «d.18 G.R.-NP», nelle acque del Canale di Sicilia, settore Nord, a circa 85 km dalla costa della Sicilia Occidentale ed a 110 km a Nord di Cap Bon in Tunisia, presentata dalla Società Northern Petroleum, disponendo che la perforazione del pozzo esplorativo sia assoggettata a procedura di VIA, mentre l'esecuzione della prospezione geofisica sia esclusa dalla procedura di VIA, di cui all'art. 6 della legge n. 349/1986 e successive disposizioni, a condizione che vengano osservate le prescrizioni indicate.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A03848

Verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante l'autorizzazione all'utilizzo di gas petrolchimico in miscela con gas naturale nelle turbine a gas nella nuova centrale a ciclo combinato localizzata in comune di Brindisi, presentata dalla società Edipower S.p.a.

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2004/27478 del 9 dicembre 2004 la direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione riguardante il progetto per l'autorizzazione all'utilizzo di gas petrolchimico in miscela con gas naturale nelle turbine a gas nella nuova centrale a ciclo combinato da 1170 MWe, localizzata in comune di Brindisi, proposto dalla Società Enipower S.p.a., disponendo che il progetto possa essere escluso dalla procedura di VIA, di cui all'art. 6 della legge n. 349/1986 e successive disposizioni, a condizione che vengano osservate le prescrizioni indicate.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A03849

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamentazione tecnica aviazione civile

L'Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC, istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che il Consiglio di amministrazione dell'ENAC ha deliberato, in data 23 marzo 2005, l'adozione del «Regolamento sui limiti dei tempi di volo e di servizio e requisiti di riposo per il personale navigante».

Il regolamento è entrato in vigore il 27 marzo 2005.

Le copie cartacee possono essere ottenute presso la sede centrale e presso le sedi periferiche dell'ENAC, mentre per acquisirne copia dalla rete informatica è necessario collegarsi al sito www.enac-italia.it (Regolamentazione tecnica → Regolamenti).

Per ulteriori informazioni di merito è possibile rivolgersi all'ENAC, Direzione centrale regolazione tecnica, sita in via di Villa Ricotti n. 42 - 00161 Roma - Tel. 06/44185692.

05A03797

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA

Rinnovo dell'incarico ai componenti dell'organo del «Garante del contribuente»

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA

(Omissis)

Visto l'art. 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212;

P.Q.M.
Rinnova

l'incarico di Garante del contribuente per la regione Puglia, per il quadriennio 2005-2009, agli attuali componenti:

prov. avv. Domenico Ciavarella, presidente:

dott. Nicola Chiechi, componente;

dott. Demetrio Fulco, componente.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione del presente decreto al Ministero dell'economia e delle finanze, al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, al Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate della Puglia, al Comando regionale della Guardia di finanza, nonché agli interessati.

Bari, 18 marzo 2005

Il presidente: PARACAMPO

05A03795

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli prezioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si richiede la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, dell'elenco degli orafi indicati nella tabella seguente, che hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi di indentificazione per metalli preziosi

n.ro marchio assegnatari	n.ro R.E.A	Denominazione	Indirizzo	Città
322 GE	353515	Antonella Guida Gioielli	Via Apparizione, 38 R	GENOVA
320 GE	339334	G.A. di Gianluca Accinelli	Via XXV Aprile, 14/2	GENOVA
287 GE	291906	R.S. Vito Salvemini di Salvemini Borneto Francesca & c. S.n.C.	Piazza Montano, 34 R	GENOVA
321 GE	351129	Laboratorio Orafo di Andrea Magnasco	Vico del Fieno, 20 R	GENOVA

05A03917

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla determinazione 9 marzo 2005 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita delle confezioni del medicinale "Puregon" (beta follitropina), autorizzate con procedura centralizzata europea. (Determinazione C n. 25-2005)». (Determinazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 67 del 22 marzo 2005).

Nel terzo periodo riportato dopo il titolo della determinazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 43, seconda colonna, dove è scritto: «*EU/96/008/039 600* UI/0,72 ml soluzione iniettabile 1 cartuccia uso sottocutaneo.», leggasi «*EU/1/96/008/039 600* UI/0,72 ml soluzione iniettabile 1 cartuccia uso sottocutaneo.».

05A03989

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501096/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Nicotera, 47	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00